

GAZZETTA



UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 20 marzo 1993

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1992, n. 93.

Norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione e ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1992, n. 94.

Modifica dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 22 marzo 1978, n. 14: «Norme sull'ammissione all'impiego regionale». Pag. 6

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1992, n. 95.

Norme per l'assegnazione urgente di personale ai vivai forestali. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1992, n. 96.

Bilancio di previsione per l'esercizio 1992. Primo provvedimento di variazione. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1992, n. 97.

Rifinanziamento, per l'anno 1992, degli interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale 22 luglio 1987, n. 43, titoli IV e V. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1992, n. 98.

Abrogazione legge regionale 6 agosto 1992, n. 77, recante modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1973, n. 22. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 99.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992. Secondo provvedimento di variazione. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 100.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3. Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 101.

Rifinanziamento dell'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101, in materia di formazione professionale. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 102.

Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione straordinaria di cassa in favore dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Pescara. Pag. 9

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 103.

Proroga della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 (forestazione). Pag. 9

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 104.

Proroga della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 (agricoltura). Pag. 10

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1992, n. 50.

Ordinamento della professione di maestro di sci. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1992, n. 51.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1992, n. 52.

Seconda legge di variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 nonché devoluzione di quote di assegnazioni statali in materia di agricoltura e foreste. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1992, n. 53.

Legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, in materia di opere e lavori pubblici. Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme. Pag. 16

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1992, n. 37.**

Secondo provvedimento di variazioni tecniche al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l'anno 1992 ed altre norme finanziarie e procedurali. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1992, n. 38.

Disciplina del regime delle materie prime secondarie (MPS). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della direzione regionale dell'ambiente. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1992, n. 39.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1992, n. 40.

Disposizioni integrative della disciplina di cui alla legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, in materia di distribuzione dei carburanti. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1992, n. 41.

Disposizioni sulle modalità di svolgimento del riscontro amministrativo interno successivo sui rendiconti dei funzionari delegati per le spese connesse agli interventi delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976. Pag. 22

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1992, n. 42.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7: «Ordinamento ed organizzazione del consiglio regionale, dell'amministrazione regionale, degli enti regionali». Pag. 22

REGIONE LOMBARDIA**LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1992, n. 42.**

Aumento del capitale sociale della società Lombardia risorse S.p.a. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1992, n. 43.

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1992 e al bilancio pluriennale 1992/1994 - Primo provvedimento. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1992, n. 44.

Partecipazione della regione Lombardia all'aumento di capitale della società FNM S.p.a. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1992, n. 45.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1992 e al bilancio pluriennale 1992/1994 - Secondo provvedimento. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1992, n. 46.

Erogazione alle USSL ed altri enti sanitari dei finanziamenti riservati al ripianamento delle spese correnti dell'esercizio 1990 e norme in materia di conti consuntivi. Pag. 24

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1992, n. 47.

Finanziamento della legge regionale 12 maggio 1990, n. 57: «Costituzione delle unità spinali». Pag. 25

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1992, n. 48.

Anticipazioni regionali sulle assegnazioni statali del fondo sanitario. Pag. 25

REGIONE CAMPANIA**LEGGE REGIONALE 9 novembre 1992, n. 9.**

Conto consuntivo finanziario e annessa relazione per l'anno 1985. Pag. 26

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1992, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, art. 24, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap e per l'inserimento nella vita sociale». Pag. 26

REGIONE TOSCANA**LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1992, n. 53.**

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.). Rendiconto esercizio finanziario 1991. Pag. 27

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1992, n. 54.

Norme concernenti il decentramento delle farmacie. Pag. 27

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE**Provincia di Trento**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 ottobre 1992, n. 15-68/Leg.

Approvazione regolamento di attuazione della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27 concernente la: «Utilizzazione degli edifici scolastici, delle loro attrezzature e spazi verdi, da parte delle comunità per le loro attività culturali, sociali, civili e di tempo libero». Pag. 28

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 26 ottobre 1992, n. 93.

Norme per lo snellimento di procedure per gli interventi di costruzione, riparazione, sopraelevazione e ampliamento nelle zone dichiarate sismiche ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 39 del 26 novembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge regionale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 20, primo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, concerne lo snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 2.

Gli interventi di costruzione, riparazione, ampliamento, e sopraelevazione nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 sono soggette alla denuncia dei lavori, da presentare, con le stesse modalità di cui al primo comma dell'art. 17 della succitata legge, contemporaneamente al Sindaco ed al Servizio del Genio civile competenti per territorio prima dell'inizio dei lavori.

La denuncia dei lavori deve essere redatta su modello a stampa da predisporre a cura del Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa e secondo le modalità previste dall'art. 17 della predetta legge 2 febbraio 1974, n. 64 e deve contenere l'indicazione del nome e del domicilio del committente, del costruttore, del progettista, del geologo, del calculatore e del direttore dei lavori.

Alla denuncia dei lavori deve essere unito il progetto, in duplice esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto all'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché del direttore dei lavori.

Il progetto deve essere esauriente, per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica generale, da una relazione geologica nonché geotecnica sul terreno di fondazione, dai fascicoli dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Art. 3.

Il progetto deve essere redatto nel rispetto della legge 2 febbraio 1974, n. 64 nonché dei decreti ministeriali emanati ai sensi degli artt. 1 e 3 della medesima legge e deve contenere gli elaborati progettuali citati nell'ultimo comma del precedente art. 2.

Al progetto sono allegati:

dichiarazione del progettista e del calculatore delle strutture, dalla quale risulti che il progetto è stato redatto nel rispetto delle norme vigenti per gli interventi di cui al precedente art. 2;

dichiarazione del progettista che attesta la rispondenza del progetto agli atti presentati al Comune nel cui territorio si effettueranno i lavori ai fini del rilascio della concessione edilizia;

la relazione del geologo, che evidenzia tra l'altro le condizioni geomorfologiche del sito, la successione stratigrafica e le caratteristiche geotecniche dei terreni, nonché la presenza di acque sotterranee anche in rapporto alla zonazione sismica.

Art. 4.

Il Servizio del Genio Civile acquisisce gli atti riportando gli estremi in appositi registri protocollo, distinti per comune; accerta la completezza degli atti presentati e, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, restituisce un esemplare del progetto e degli allegati con l'attestazione dell'avvenuto deposito, riportandovi la data di presentazione e del protocollo, dandone contestuale comunicazione al Sindaco del Comune in cui devono eseguirsi i lavori.

Nel caso in cui il Servizio del Genio Civile accerti l'incompletezza degli atti progettuali o mancanza di uno o più documenti e/o elaborati di progetto citati nel precedente art. 2, ne dà comunicazione al committente entro il termine prescritto per il rilascio dell'attestazione dell'avvenuto deposito.

Detta comunicazione sospende a tutti gli effetti la denuncia dei lavori fino alla regolarizzazione degli stessi ed il nuovo termine per il rilascio dell'attestazione di cui al primo comma del presente articolo decorre dall'acquisizione degli atti integrativi al protocollo.

Art. 5.

L'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'attestazione dell'avvenuto deposito.

Il Direttore dei Lavori deve comunque dare comunicazione dell'inizio dei lavori, con lettera raccomandata, oltre al Sindaco, a norma delle vigenti disposizioni di legge, anche al Servizio del Genio Civile, competente per territorio, entro il termine di giorni quindici dell'inizio degli stessi.

La comunicazione deve contenere gli estremi dell'avvenuto deposito ai sensi del precedente art. 2 primo comma.

Art. 6.

La denuncia dei lavori secondo le modalità indicate nei precedenti articoli esonera il committente dalla preventiva autorizzazione di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, fermo restando l'obbligo della concessione edilizia o autorizzazione a edificare prevista dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 7.

A richiesta del costruttore, la denuncia ed il deposito di cui al precedente art. 2 sono validi anche ai sensi e per gli effetti della legge 5 novembre 1971, n. 1086, purché il progetto allegato alla denuncia contenga anche quanto richiesto dall'art. 4 della medesima legge.

Sono esonerati dal deposito di cui al primo comma le opere eseguite per conto dello Stato e degli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della citata legge.

Nel caso in cui il costruttore non si avvalga di quanto disposto al precedente comma, il Servizio del Genio Civile competente accetterà il deposito con le attuali procedure e modalità, ma formerà un unico fascicolo con la denuncia di cui al precedente art. 2.

Art. 8.

Il progettista, il geologo, il calculatore, il costruttore ed il collaudatore, ciascuno per le proprie competenze, sono responsabili dell'osservanza delle norme tecniche di cui agli artt. 1 e 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e successivi decreti ministeriali e di quanto altro loro attribuito con la presente legge.

In particolare, il direttore dei lavori e il costruttore devono assicurare la rispondenza dell'opera al progetto depositato.

Il Direttore dei lavori è altresì responsabile dei seguenti adempimenti:

a) conservazione in cantiere, dal giorno di inizio delle opere di cui all'art. 2 a quello di ultimazione dei lavori, di copia degli atti depositati e firmati dal costruttore e dallo stesso direttore dei lavori, muniti dell'attestato di deposito del Servizio del Genio Civile;

b) istituzione in cantiere del giornale dei lavori, nel quale devono essere annotati l'andamento giornaliero della costruzione e le verifiche effettuate attinenti soprattutto alla statica delle strutture ai fini antisismici;

c) comunicazione, per iscritto, al competente servizio del genio civile e al Sindaco, dell'inizio dei lavori e della avvenuta ultimazione delle parti strutturali;

d) rilascio, entro il termine di giorni sessanta dall'ultimazione dei lavori, della dichiarazione attestante che le opere sono state eseguite in conformità del progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle corrette tecniche di esecuzione e applicando le buone regole d'arte. Tale comunicazione vale anche quale relazione a strutture ultimate, per gli effetti di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, purché la stessa risponda compiutamente a quanto richiesto dall'art. 6 della medesima legge, anche se il costruttore non abbia fatto apposita richiesta secondo il precedente art. 7, primo comma.

Detta dichiarazione vale anche come certificato di regolare esecuzione ai fini del rilascio della licenza d'uso o di abitabilità, ove non sia richiesto il certificato di collaudo secondo il susseguente art. 11.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nell'ultimo capoverso della lett. d) del precedente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e degli altri enti di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge in esso citato, purché aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.

Art. 10.

Le varianti in corso d'opera sono ammesse quali conseguenze di circostanze nuove, non prevedibili o non previste in sede di progetto, e che richiedono modifiche non marginali alla costruzione.

Ove le modifiche riguardino la struttura portante, nella sua consistenza e/o nel suo comportamento, è necessario denunciare dette modifiche, prima di dare inizio alla loro esecuzione, al servizio del genio civile competente per territorio, nella forma e con gli allegati previsti al precedente art. 2.

Negli altri casi le modifiche andranno comunque annotate nei disegni ufficiali di progetto e dovrà essere redatta una relazione, a firma del progettista e direttore dei lavori, attestante la non influenza delle varianti apportate nella funzione della struttura portante e presentata, unitamente ai disegni architettonici aggiornati, al servizio del genio civile competente prima della comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori di cui al precedente art. 8, lett. d).

Art. 11.

Nelle zone classificate sismiche è fatto obbligo al committente o costruttore che esegue in proprio le opere, di nominare, a proprie spese, oltre al direttore dei lavori anche il collaudatore.

L'obbligo di cui al precedente comma non sussiste per le opere riguardanti interventi di recupero, ampliamenti non superiori a 200 metri cubi, trasformazioni di costruzioni esistenti senza sopraelevazione e altri interventi di manutenzione straordinaria, sempreché si tratti di strutture con luci inferiori a 20 metri e con altezze inferiori a 21 metri nel caso che siano gettate in opera o in acciaio e ai 15 metri ove si tratti di prefabbricati ad elementi lineari o a pannelli portanti, nonché per le nuove costruzioni in muratura la cui volumetria non sia superiore a 600 mc. Le funzioni di collaudatore nei casi previsti dal presente comma sono svolte dal Direttore dei lavori.

Parimenti l'obbligo di cui al primo comma non sussiste per le opere riguardanti muri di sostegno in elevazione di altezza non superiore a metri 3 e per l'edilizia cimiteriale quali cappelle gentilizie e fornetti.

Sono comunque soggette a collaudo tutte le opere per le quali siano previste fondazioni profonde quali palificazioni o i setti di paratie, oppure lavori di consolidamento del terreno.

Il collaudatore controlla, tra l'altro, i calcoli statici e disegni di progetto allegati alla denuncia di cui all'art. 2 e deve rilasciare una dichiarazione, da riportarsi nel certificato di collaudo come premessa, dalla quale risulti l'accettazione dei calcoli stessi e di rispondenza del progetto alle norme tecniche emanate ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Il collaudo statico rilasciato ai sensi del presente articolo, per le opere di cui all'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, poiché sostituisce quello previsto dall'art. 7 della medesima, dovrà avvenire con rispetto dei requisiti e delle modalità previste dal succitato articolo; mentre le operazioni di collaudo statico degli edifici in muratura dovranno comprendere gli accertamenti previsti al capitolo 4 del decreto ministeriale 20 novembre 1987.

Nel certificato di collaudo il collaudatore dovrà attestare l'avvenuta osservanza delle norme sismiche e la rispondenza dell'opera al progetto depositato a norma del precedente art. 2, fatte salve, beninteso, le modifiche citate nell'ultimo comma dell'art. 10.

Parimenti, per le modifiche apportate, per quanto disposto per il direttore dei lavori dal sopracitato comma, il collaudatore dovrà farne sommaria descrizione nel certificato di collaudo.

Art. 12.

Nell'ambito delle rispettive competenze professionali il tecnico collaudatore deve avere non meno di 10 anni di iscrizioni all'Albo professionale e non deve aver preso parte in alcun modo alla progettazione; direzione ed esecuzione dell'opera.

Di tali requisiti il collaudatore dovrà far cenno nel certificato di collaudo.

La nomina del collaudatore spetta al committente ed al costruttore che esegue in proprio, nell'ambito di una terna che deve essere appositamente chiesta, entro sessanta giorni dall'ultimazione dei lavori, all'Ordine professionale competente.

Gli ordini professionali provvederanno alla individuazione delle terna assicurando un equo criterio di rotazione tra i professionisti aventi i requisiti prescritti dalla presente legge e dalla legge 5 novembre 1971, n. 1086.

In materia di nomina dei collaudatori restano ferme le leggi statali e regionali in vigore rispettivamente per le opere di competenza dello Stato e per quelle comunque realizzate dalla Regione o da altri Enti pubblici con fondi, contributi, apporti finanziari assegnati e trasferiti dalla Regione stessa.

Art. 13.

Per le medesime opere assoggettate a collaudo secondo il precedente art. 11, ove si eseguano in zone soggette a vincolo idrogeologico o ammesse a consolidamento ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 ovvero sprovviste di idonei studi geologici eseguiti da amministrazioni pubbliche, unitamente al progetto esecutivo deve essere depositata presso il servizio del genio civile anche la relazione geologica debitamente firmata dal geologo.

Art. 14.

Il rilascio della licenza d'uso o di abitabilità da parte dei competenti organi è subordinata alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori di cui al precedente art. 8, lett. d), delle dichiarazioni di cui all'art. 3, secondo comma della presente legge, nonché del certificato di regolare esecuzione o di collaudo secondo il precedente art. 11 ove prescritto che sostituiscono a tutti gli effetti il certificato di cui all'art. 28 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 15.

Il servizio del genio civile competente esercita il controllo sui progetti depositati, sulle realizzazioni in corso d'opera e sulle opere ultimate per accertare il rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni e per verificare che siano stati seguiti corretti criteri di progettazione e di esecuzione.

Il controllo di cui al comma precedente è effettuato mediante il metodo a campione secondo le percentuali differenziate per ciascuna delle seguenti sottocategorie:

A) nuove costruzioni in muratura;

B) sopraelevazione, riparazione, ampliamento, consolidamento e ristrutturazione di edifici di qualsiasi struttura e consistenza;

C) nuove costruzioni a struttura intelaiata in cemento armato, normale e precompresso, acciaio, o sistemi combinati di predetti materiali o pannelli portanti; al fine di realizzare un controllo più aderente alle diverse tipologie di nuove costruzioni a struttura intelaiata, la categoria C è distinta nelle seguenti categorie:

C1) nuove costruzioni pluripiano con volumetria superiore a 5.000 metri cubi;

C2) nuove costruzioni pluripiano con volumetrie inferiori a 5.000 metri cubi;

C3) nuove costruzioni in un solo piano con superficie coperta superiore a 300 metri quadrati;

C4) nuove costruzioni di un solo piano con superficie coperta inferiore a 300 metri quadrati;

D) altre nuove opere e costruzioni non classificabili nelle precedenti categorie.

Le estrazioni dei campioni, per i quattro campi di indagine di cui al primo comma del presente articolo e per le categorie e sottocategorie di cui al precedente comma, avverranno distinti per ciascun Comune interessato con l'utilizzo di un programma di calcolo per la generazione di numeri casuali, secondo le seguenti frequenze dei sorteggi e percentuali di campioni:

a) per lavori non ancora iniziati, con controllo quindi limitato solo al progetto, i campioni verranno sorteggiati ogni mese sulla base della percentuale del 10% di tutti i progetti di cui risulta accettato il deposito e per i quali non sono ancora trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione dall'inizio dei lavori;

b) per i lavori in corso di esecuzione, i campioni verranno sorteggiati ogni tre mesi sulla base della percentuale del 3% di tutte le nuove opere e costruzioni interessate per le quali sono già trascorsi trenta giorni dalla data di comunicazione di inizio dei lavori e per le quali questi non risultano ultimati;

c) per lavori ultimati da non più di 5 anni, limitatamente a quelle nuove opere e costruzioni per le quali non sia ancora depositato il certificato di collaudo, ai sensi del precedente art. 11, o di regolare esecuzione, ovvero non sia ancora stata comunicata l'autorizzazione di abitabilità o di usabilità, i campioni verranno sorteggiati ogni dodici mesi sulla base della percentuale dell'1% di tutte le nuove opere e costruzioni interessate.

Nel caso in cui dalle suddette percentuali dovessero risultare frazioni di unità, queste saranno arrotondate per eccesso.

Nel caso in cui dalle suddette percentuali dovessero risultare frazioni di unità, queste saranno sempre arrotondate per eccesso.

Il sorteggio dei campioni è effettuato presso i locali del Servizio del genio civile territorialmente competente, a cura di questo e in seduta pubblica della quale viene dato pubblico avviso almeno cinque giorni prima, mediante affissione all'albo dello stesso servizio oltre che con comunicazione ai locali ordini e collegi e alla associazione dei costruttori.

Delle operazioni di sorteggio viene redatto processo verbale, sottoscritto dal dirigente del servizio del genio civile o da suo delegato, che provvede alle operazioni con altri due funzionari regionali che, designati dallo stesso dirigente, prestano assistenza nel procedimento; svolge la funzione di segretario verbalizzante il funzionario regionale meno elevato in grado o comunque meno anziano di servizio.

Gli interessati alle pratiche sono informati a mezzo di lettera raccomandata a cura del dirigente del servizio del genio civile competente per territorio, sull'esito dei sorteggi, anche al fine di essere eventualmente invitati ad intervenire agli stessi controlli secondo le modalità — di volta in volta — fissate dagli stessi tecnici incaricati del controllo.

Dell'esito del controllo il servizio del genio civile da sommaria comunicazione al committente anche per il necessario adeguamento alle eventuali prescrizioni.

Indipendentemente dai controlli a campione, il servizio del genio civile può effettuare verifiche di conformità sulle costruzioni in corso o ultimate, anche se sia stato redatto il certificato di collaudo, se prescritto, o sia stato redatto il certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dei lavori, ogni qualvolta, a giudizio dell'ingegnere dirigente del servizio, ciò sia ritenuto necessario o opportuno.

Art. 16.

Trascorso almeno un anno dalla entrata in vigore della presente legge e a seguito della necessaria verifica di funzionalità, la giunta regionale, su proposta del componente preposto ai lavori pubblici e politica della casa, potrà modificare le percentuali di controllo a campione.

Ogni anno il componente la G.R. preposto al settore LL.PP. provvede alla pubblicazione sul B.U.R.A. dei dati relativi ai controlli effettuati.

Art. 17.

È escluso il controllo con il sistema a campione per le opere di rilevante interesse pubblico per il loro uso collettivo e sociale, per le quali il controllo deve essere comunque effettuato.

Tali opere sono:

a) quelle di importanza primaria per la direzione e per l'esecuzione degli interventi di protezione civile, e cioè:

sedi delle Prefetture;

sedi comunali nonché sedi adibite ad uffici e servizi tecnici del comune e di altri enti pubblici;

caserme dei vigili del fuoco, con edifici annessi, ed altre caserme;

ospedali, case di cura, altri presidi sanitari locali;

quelle destinate ad ospitare impianti essenziali per l'esercizio delle telecomunicazioni;

quelle destinate ad ospitare impianti essenziali per il funzionamento delle reti dei servizi tecnologici di interesse urbano per il rifornimento energetico e idrico;

altri edifici eventualmente specificati nei piani di protezione civile;

b) quelle che presentano un particolare rischio per le loro caratteristiche d'uso, e cioè:

scuole di ogni ordine e grado e aule di istituti universitari;

chiese aperte al culto;

stazioni ferroviarie e tranviarie, autostazioni, aerostazioni, stazioni per la navigazione marittima e fluviale;

locali di spettacolo, intrattenimento e riunione;

grandi opere e costruzioni per esposizioni o vendite all'ingrosso o al dettaglio;

grandi opere e costruzioni turistiche ricettive o per la ristorazione;

dighe e sbarramento di tipo vario;

ponti stradali;

grandi serbatoi di stoccaggio di sostanze pericolose.

La giunta regionale, su iniziativa del componente preposto ai lavori pubblici e politica della casa e su conforme parere del comitato regionale tecnico amministrativo dei lavori pubblici, potrà modificare ed integrare la elencazione di cui al precedente comma e potrà, altresì, emanare norme interpretative sulla consistenza delle opere sopralencate per essere dichiarate «grandi».

Art. 18.

Per le opere non rispondenti alle norme in materia, si procede a termini delle disposizioni contenute al titolo III della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Art. 19.

Il sindaco del comune nel cui territorio si eseguono le opere, è tenuto ad accertare, a mezzo degli agenti e dei tecnici comunali, che chiunque inizi l'esecuzione dei lavori sia in possesso dell'attestato del servizio del genio civile dell'avvenuto deposito degli atti prescritti ai sensi della presente legge.

Art. 20.

Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono tendere a conseguire un maggior grado di sicurezza alle azioni sismiche.

Il rinnovo e la sostituzione di elementi costitutivi dell'edificio, anche se attuati nell'ambito di interventi di manutenzione straordinaria, vanno progettati con riferimento all'intera unità strutturale.

Gli interventi di ristrutturazione edilizia o urbanistica che danno luogo a ricostruzione devono essere realizzati, salvo i casi di deroga di cui al successivo art. 21, con il rispetto delle altezze, delle distanze e delle altre norme tecniche per le nuove costruzioni previste dalle disposizioni emanate ai sensi dell'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Sono fatte salve le disposizioni vigenti per la esecuzione di interventi su edifici monumentali e di speciale importanza storica, archeologica o artistica.

Art. 21.

Le deroghe previste dall'art. 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, sono richieste solamente per quegli interventi classificati di ristrutturazione edilizia o urbanistica che diano luogo a ristrutturazione nei centri storici qualora le prescrizioni del piano regolatore generale o del piano particolareggiato non consentano l'osservanza delle norme tecniche riferite alle altezze degli edifici in funzione della larghezza delle strade.

Art. 22.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative o regolamentari incompatibili con quelle della presente legge.

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 23.

Le domande di autorizzazione di cui all'art. 3 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle quali non sia intervenuto provvedimento di autorizzazione, hanno valore di denuncia, qualora gli interessati ne facciano richiesta ed adeguino la documentazione alle norme della presente legge.

Per le costruzioni autorizzate ai sensi dell'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, i cui lavori non siano stati ultimati ovvero non sia stato rilasciato il certificato di conforme esecuzione di cui all'art. 28 della predetta legge, continuano ad applicarsi le norme e le procedure previste dalla summenzionata legge.

Fino alla fornitura del programma citato al precedente art. 14, il servizio del genio civile effettuerà i controlli a campione, secondo i criteri prescritti dallo stesso articolo, con il metodo a lotteria.

Art. 24.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 ottobre 1992

DEL COLLE

93R0023

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1992, n. 94.

Modifica dell'art. 7, secondo comma, della legge regionale 22 marzo 1978, n. 14: «Norme sull'ammissione all'impiego regionale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 39 del 26 novembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 7, secondo comma della legge regionale 22 marzo 1978, n. 14, è così modificato:

«La permanenza nella sede di servizio assegnata è stabilita per un periodo di tempo non inferiore a quattro anni».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 novembre 1992

DEL COLLE

93R0024

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1992, n. 95.

Norme per l'assegnazione urgente di personale ai vivai forestali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 39 del 26 novembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la continuità e la regolarità delle attività dei vivai forestali gestiti con oneri a carico della Regione, i posti vacanti nella dotazione organica del profilo professionale di «operatore forestale» della terza qualifica funzionale vengono coperti mediante un concorso speciale per titoli e prova di idoneità secondo la disciplina della presente legge.

Art. 2.

1. Sono ammessi a partecipare al concorso di cui al precedente art. 1 gli operai che alla data del 30 giugno 1991, abbiano acquisito la titolarità di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, secondo la normativa del vigente contratto collettivo di categoria, a seguito delle assunzioni disposte dagli Ispettorati sperimentali delle foreste o dalle gestioni delle foreste demaniali per l'assolvimento delle attività di pertinenza dei vivai forestali gestiti dalla Regione.

2. Il possesso del requisito del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la sussistenza di altre condizioni indicate al precedente comma 1 sono certificati dai responsabili degli ispettorati ripartimentali delle foreste o delle gestioni delle foreste demaniali secondo le rispettive competenze territoriali.

Art. 3.

1. La giunta regionale approva il bando del concorso speciale stabilendo la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento ed i contenuti professionali della prova di idoneità, i titoli professionali e di servizio ammessi a valutazione, i punteggi attribuibili ai titoli ed alla prova di idoneità per la formulazione della graduatoria finale di merito.

2. I candidati devono essere in possesso anche dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego regionale, fatta eccezione per il limite di età.

Art. 4.

1. La assegnazione dei posti disponibili nelle sedi di servizio previste dal bando, viene effettuata nel rispetto della graduatoria finale e secondo le preferenze espresse da ciascuno in ordine di priorità per tutte le sedi a concorso.

2. I posti che si dovessero rendere disponibili nello stesso profilo di «operatore forestale» della terza qualifica, nel triennio successivo alla data di approvazione della graduatoria finale, vengono assegnati ai candidati idonei nel rispetto dell'ordine di collocazione nella graduatoria medesima.

Art. 5.

1. Il personale regionale con profilo di «operatore forestale» deve svolgere le funzioni proprie del profilo di appartenenza nell'ambito dei vivai forestali con esclusione di ogni diverso utilizzo, anche temporaneo, presso altre strutture dell'amministrazione regionale.

2. Gli atti di mobilità eventualmente adottati in difformità al principio sancito nel comma precedente, sono nulli.

Art. 6.

1. Ai maggiori oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si fa fronte con lo stanziamento già iscritto al cap. 11202 del bilancio regionale per l'esercizio in corso e con quelli che verranno iscritti nei bilanci regionali per gli anni successivi.

Art. 7.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 3 novembre 1992

DEL COLLE

93R0025

LEGGE REGIONALE 7 dicembre 1992, n. 96.

Bilancio di previsione per l'esercizio 1992. Primo provvedimento di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 41 del 18 dicembre 1992)

(Omissis).

93R0026

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1992, n. 97.

Rifinanziamento, per l'anno 1992, degli interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale 22 luglio 1987, n. 43, titoli IV e V.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 43 del 24 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale 22 luglio 1987, n. 43, titoli IV e V è autorizzata, per l'anno 1992, la spesa di L. 1.800.000.000.

Art. 2.

Per consentire l'attuazione degli interventi previsti nel precedente articolo 1, trova applicazione, per l'anno 1992, la normativa contenuta nell'art. 2 della legge regionale 1º agosto 1991, n. 42.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, determinato per l'anno 1992, in L. 1.800.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio:

cap. 323000 «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti»: in diminuzione L. 1.800.000.000;

cap. 092323 «Interventi di promozione e sostegno alla pratica sportiva e fisico-ricreativa, tit. IV, fondi regionali»: in aumento L. 560.000.000;

cap. 092326 «Interventi per l'organizzazione di manifestazioni di rilevante interesse promozionale, convegni, studi, strumentazione sportiva elettronica, ricerche, pubblicazioni in materia di sport, premi di rappresentanza e risultati sportivi di particolare rilievo, tit. V».

Interventi per studi, ricerche e strumentazione sportiva elettronica, limitatamente al 10% delle disponibilità dei fondi del tit. V: fondi regionali in aumento L. 1.240.000.000.

La partita n. 3 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio di previsione dell'esercizio 1992, è soppressa.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 dicembre 1992

DEL COLLE

93R0027

LEGGE REGIONALE 22 dicembre 1992, n. 98.

Abrogazione legge regionale 6 agosto 1992, n. 77, recante modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1973, n. 22.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 43 del 24 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È abrogata la legge regionale 6 agosto 1992, n. 77 recante: «Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 maggio 1973, n. 22».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 dicembre 1992

DEL COLLE**93R0028****LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 99.**

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992. Secondo provvedimento di variazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 44 del 29 dicembre 1992)

(Omissis).

93R0029**LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 100.**

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3. Contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 44 del 29 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Modifiche**

1. Alla legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

all'art. 2 sono soppresses le parole «il cinghiale» (sus scrofa);
all'art. 4 è soppresso ed è sostituito dal seguente: «Art. 4 (ammontare del contributo). I danni causati al patrimonio zootecnico sono liquidati a condizione che il bestiame sia ricoverato in adeguati ricoveri chiusi, stazzi opportunamente recintati o sorvegliati da idoneo personale»;

l'art. 7 è soppresso e sostituito dal seguente:

«art. 7 (pagamento dei danni: termini). Il pagamento dei danni previsti dalla presente legge va effettuato entro e non oltre trenta giorni dagli accrediti disposti dalla giunta regionale ai servizi ispettorati provinciali dell'agricoltura ed agli ispettorati ripartimentali delle foreste.».

Art. 2.**Integrazione stanziamento**

1. Lo stanziamento di L. 120.000.000 previsto dall'art. 8 della legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3 aumentato di L. 300.000.000 dall'art. 27 della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38, è integrato, limitatamente all'anno 1992, per definire le posizioni pregresse al 31 dicembre 1991, da un ulteriore stanziamento per L. 3.103.000.000.

Art. 3.**Norma finanziaria**

1. Al maggiore onere di L. 3.103.000.000 di cui al precedente art. 2 della presente legge si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e per cassa, sullo stato di previsione della spesa del bilancio regionale per il 1992:

cap. 111591 «Interventi per la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e di sistemazione idraulico-agrario-forestale e per l'ordinaria coltura e gestione dei vivai forestali - Titolo I legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 e successive modifiche»: in diminuzione L. 3.103.000.000;

cap. 102449 «contributi per danni causati da specie animali di notevole interesse scientifico, legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3, legge regionale 7 luglio 1982, n. 38»: in aumento L. 3.103.000.000;

legge regionale 17 gennaio 1974, n. 3, legge regionale 7 luglio 1982, n. 38»: in aumento L. 3.103.000.000.

2. La tabella di cui all'art. 12 della legge regionale di bilancio 14 aprile 1992, n. 32, resta corrispondentemente modificata in relazione allo stanziamento del cap. 111591.

Art. 4.**Urgenza**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 1992

DEL COLLE**93R0030****LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 101.**

Rifinanziamento dell'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101, in materia di formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 44 del 29 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale, permanendo le condizioni ipotizzate all'art. 14 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101, è autorizzata per il corrente esercizio finanziario, a riattivare le provvidenze ivi precisate.

Art. 2.

I contributi regionali, da erogare agli enti e per le finalità indicate nell'art. 14 della suindicata legge regionale, sono decurtati, mediante l'istituto della compensazione, degli importi dovuti dagli stessi enti alla regione a qualsiasi titolo, sempre che a ciò non si sia già provveduto in altra sede.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge quantificato in lire 3.000.000.000 si provvede mediante utilizzazione delle risorse iscritte al capitolo 51621 dello stato di previsione della spesa per il 1992.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 1992

DEL COLLE

93R0031

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 102.

Concessione di garanzia fidejussoria per anticipazione straordinaria di cassa in favore dell'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Pescara.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 44 del 29 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione, al fine di assicurare la corresponsione degli stipendi ai dipendenti AAST (PE), presta, in favore della stessa, una garanzia fidejussoria, da utilizzare per ottenere una anticipazione straordinaria di cassa.

La garanzia viene prestata fino all'ammontare di L. 1.500.000.000, da estinguersi, senza possibilità di proroga, entro il 30 giugno 1993.

Ai sensi dell'art. 45 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, la predetta garanzia formerà oggetto di apposita convenzione tra la regione e la A.A.S.T. di Pescara, nella quale dovranno essere indicati in modo espresso i beni sui quali esercitare le azioni di rivalsa nell'ipotesi che la regione stessa intervenga nel pagamento, in via sussidiaria, secondo quanto specificato nel successivo comma.

La garanzia fidejussoria ha carattere sussidiario in relazione alle disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 1944 del codice civile.

Art. 2.

La concessione della garanzia è disposta con decreto del Presidente della giunta regionale previa conforme deliberazione della giunta stessa.

Art. 3.

L'onere conseguente alla garanzia, inteso come entità del rischio, deve intendersi già iscritto in bilancio al cap. 312600 dello stato di previsione della spesa per effetto della legge regionale n. 14 dell'11 febbraio 1992.

Tale stanziamento deve intendersi mantenuto nello stato di previsione della spesa fino al termine indicato al primo comma dell'art. 1.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 1992

DEL COLLE

93R0032

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 103.

Proroga della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 (forestazione).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 44 del 29 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 con le successive modifiche ed integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1993.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 7 luglio 1982, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, prorogata al 31 dicembre 1993 con la presente legge, si provvede per l'anno 1993 con legge di bilancio sulla base delle assegnazioni provenienti dalla legge di rifinanziamento della legge 8 novembre 1986, n. 752 e da altre disposizioni legislative statali per l'agricoltura e foreste.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 1992

DEL COLLE

93R0033

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1992, n. 104.**Proroga della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 (agricoltura).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 44
del 29 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, con le successive modifiche e integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1993.

2. Gli aiuti previsti saranno concessi nei limiti ed alle condizioni, modalità ed importi previsti dall'art. 12 del reg. CEE 2328/91 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni prorogata al 31 dicembre 1993 con la presente legge si provvede per l'anno 1993 con legge di bilancio sulla base delle assegnazioni provenienti dalla legge di rifinanziamento della legge 8 novembre 1986, n. 752 e da altre disposizioni legislative statali per l'agricoltura.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 28 dicembre 1992

DEL COLLE

93R0034

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 23 novembre 1992, n. 50.****Ordinamento della professione di maestro di sci.**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 49
del 2 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1. **Oggetto**

1. La presente legge regionale determina le norme di attuazione per il Piemonte della legge 8 marzo 1991, n. 81, concernente l'ordinamento della professione di maestro di sci.

Art. 2. **Figura professionale**

1. È maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza e ramponi.

2. Con provvedimento della giunta regionale sono individuate e delimitate le aree sciistiche, nonché le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche ove è prevista l'attività di maestri di sci.

Art. 3. **Albo professionale dei maestri di sci**

1. L'esercizio della professione di maestro di sci è subordinato alla iscrizione nell'apposito Albo professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza della regione, dal collegio regionale dei maestri di sci di cui all'art. 10 ed è limitato alla specialità in cui il maestro è abilitato.

2. L'iscrizione va fatta all'Albo professionale del Piemonte per i maestri di sci che intendono esercitare stabilmente la professione nel rispettivo territorio regionale.

Art. 4. **Modalità d'iscrizione all'Albo**

1. Possono essere iscritti nell'Albo professionale dei maestri di sci coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità economica europea;
- b) maggiore età;
- c) idoneità psico fisica attestata da certificato rilasciato dalla Unità socio sanitaria locale del comune di residenza o da istituzione convenzionata ai sensi della legge regionale 25 marzo 1985, n. 22;
- d) licenza di scuola dell'obbligo;
- e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione, anche temporanea, dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- f) abilitazione all'esercizio della professione di cui all'art. 5.

Art. 5. **Abilitazione professionale**

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza dei corsi di formazione tecnico didattico culturali ed il superamento dei relativi esami.

2. I corsi di formazione hanno durata minima di novanta giorni effettivi e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: tecniche sciistiche, didattica, pericoli della montagna, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale, nozioni di medicina e di pronto soccorso; diritti doveri e responsabilità del maestro; leggi e regolamenti professionali; teoria e metodologia delle attività motorie e teoria dell'allenamento con nozioni di fisiologia.

3. L'ammissione ai corsi è subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. Il superamento della prova dà la facoltà di partecipare al primo corso successivo alla prova stessa e ad un secondo corso qualora non sia stato possibile partecipare al primo o non sia stato superato l'esame finale. La prova dimostrativa attitudinale può essere articolata in due fasi, di cui la seconda da espletare dopo un primo periodo di formazione di base. Si prescinde dalla prova per gli atleti che abbiano fatto parte ufficialmente negli ultimi cinque anni delle squadre nazionali per le discipline alpine e per il fondo.

4. Le prove di esame comprendono tre sezioni: tecnica, didattica e culturale. È ammesso alle prove di esame della sezione didattica chi ha superato quelle della sezione tecnica; è ammesso alle prove di esame della sezione culturale chi ha superato quelle della sezione didattica. Il mancato superamento della prova didattica o della prova culturale comporta solo la ripetizione delle singole prove, da effettuarsi nella sessione di esami immediatamente successiva. L'esame è superato solo se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni.

5. La sezione culturale comprende, tra l'altro, materie relative alla conoscenza dei pericoli della montagna, al pronto soccorso, ai diritti doveri e responsabilità del maestro di sci, alla teoria e metodologia delle attività motorie ed alla teoria dell'allenamento con nozioni di fisiologia.

6. Il programma dei corsi e delle prove di esame è determinato dalla Regione garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione italiana sport invernali.

7. Coloro che si sono distinti per eccezionali meriti sportivi vincendo una medaglia d'oro alle Olimpiadi o ai Campionati del mondo di sci oppure una Coppa del mondo di sci, sono ammessi direttamente a sostenere le prove di esame didattiche e culturali per le discipline in cui si sono distinti.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

1. Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci sono sostenuti avanti a una commissione nominata dalla giunta regionale e composta da:

- a) l'assessore regionale al turismo, o suo delegato che la presiede;
- b) un funzionario del settore turismo, sport e tempo libero e un funzionario del settore formazione professionale della Regione;
- c) tre maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e didattica dello sci, di cui due specializzati nelle discipline alpine e uno nel fondo, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal collegio regionale dei maestri di sci;
- d) cinque istruttori nazionali di sci, di cui tre specializzati nelle discipline alpine e due nel fondo, scelti in base ad una rosa di nominativi proposta dal collegio regionale dei maestri di sci;
- e) quattro esperti nelle materie culturali previste dal programma dei corsi e degli esami, di cui almeno uno designato dall'I.S.E.F. (Istituto superiore educazione fisica).

2. Per ogni membro della commissione, ad eccezione del presidente, è nominato un membro supplente.

3. Limitatamente all'espletamento delle prove tecnica e didattica la commissione è articolata in due sottocommissioni, una per le discipline alpine e l'altra per il fondo.

4. La sottocommissione per le discipline alpine è composta da:

- a) l'assessore regionale al Turismo, o suo delegato, che la presiede;
- b) i cinque componenti specializzati nelle discipline alpine che fanno parte della commissione ai sensi del comma 1., lettere c) e d).

5. La sottocommissione per il fondo è composta da:

- a) l'assessore regionale al Turismo, o suo delegato, che la presiede;
- b) i tre componenti specializzati nel fondo che fanno parte della commissione ai sensi del comma 1., lettere c) e d).

6. Le funzioni di segretario della commissione e della sottocommissione sono esercitate dal funzionario del settore turismo, sport e tempo libero di cui al comma 1., lettera b).

7. La commissione è rinnovata annualmente e i suoi componenti possono essere riconfermati per un massimo di tre anni consecutivi.

Art. 7.

Validità dell'iscrizione e aggiornamento professionale

1. L'iscrizione nell'Albo professionale ha efficacia per tre anni ed è mantenuta a seguito di presentazione del certificato di idoneità psico fisica di cui all'art. 4, comma 1., lettera c) e di frequenza di appositi corsi di aggiornamento.

2. Le modalità per il periodico aggiornamento tecnico didattico e culturale dei maestri di sci sono determinate dalla regione, prevedendo l'impiego, per la parte tecnico didattica, di istruttori nazionali.

3. Nel caso di impossibilità di frequenza dei corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci è tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la validità dell'iscrizione nell'Albo professionale è prorogata fino alla frequenza di tale corso e in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restando l'accertamento dell'idoneità psico fisica di cui al comma 1.

4. Gli abilitati all'esercizio della professione di maestro di sci possono conseguire specializzazioni nelle varie tecniche sciistiche, oggetto della professione, mediante la frequenza, con esito favorevole, di corsi di formazione organizzati secondo le modalità determinate dalla regione.

Art. 8.

Formazione professionale

1. I corsi di formazione, di aggiornamento e di specializzazione professionale per maestri di sci sono organizzati secondo gli obiettivi, principi e procedure della legge regionale 25 febbraio 1990, n. 8 «Disciplina delle attività di formazione professionale» e successive modifiche.

2. I corsi di formazione sono attuati con la collaborazione del collegio regionale dei maestri di sci e degli organi tecnici della Federazione italiana sport invernali, di norma mediante convenzione con centri di formazione professionale specializzati nelle attività di montagna o con il collegio regionale stesso.

3. Qualora per ragioni di carattere organizzativo o economico si riveli opportuno provvedere alla formazione mediante l'organizzazione di corsi interregionali, la Regione può avvalersi per l'organizzazione dei corsi stessi e dei relativi esami finali di accertamento della collaborazione di altre regioni o del collegio nazionale dei maestri di sci o dei collegi dei maestri di sci di altre regioni o di centri di formazione specializzati, mediante stipula di convenzione che definisca le modalità di organizzazione dei corsi e di svolgimento degli esami di accertamento, la composizione delle commissioni di esame, garantendo il rispetto delle previsioni della legge n. 81/1991, art. 9 e il riparto delle spese.

4. La giunta regionale determina la quota parte di spesa che la regione assume a proprio carico per l'organizzazione dei corsi e l'eventuale quota a carico dei partecipanti; per i residenti nelle zone montane la regione può assumere una maggior quota di spesa a proprio carico.

Art. 9.

Maestri di sci di altre Regioni e altri Stati

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Piemonte devono richiedere l'iscrizione nell'Albo professionale della regione Piemonte.

2. Il collegio regionale dei maestri di sci provvede all'iscrizione, previa verifica che il richiedente risulti già iscritto nell'Albo professionale della Regione o Provincia autonoma di provenienza e che permangano i requisiti soggettivi prescritti per l'iscrizione all'Albo.

3. Il collegio regionale dei maestri di sci provvede altresì a cancellare dall'Albo i nominativi di coloro che hanno trasferito l'iscrizione nell'Albo di altra Regione o Provincia autonoma.

4. I maestri di sci iscritti negli Albi regionali di altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare temporaneamente in Piemonte devono dare preventiva comunicazione al collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte indicando la località sciistica nelle quali intendono esercitare e il periodo di attività.

5. I maestri di sci stranieri non iscritti in albi professionali italiani che intendono esercitare temporaneamente in Piemonte devono richiedere preventivamente il nulla osta al collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte. Qualora i maestri di sci stranieri intendano esercitare stabilmente in Piemonte devono richiedere l'iscrizione nell'Albo professionale della regione Piemonte. Il nulla osta o l'iscrizione sono concessi subordinatamente al riconoscimento da parte della Federazione italiana sport invernali, d'intesa col collegio nazionale dei maestri di sci, dell'equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamento; per l'iscrizione è inoltre verificato il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4.

6. Non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 l'esercizio saltuario non oltre una settimana nella stagione dell'attività da parte di maestri di sci provenienti con loro allievi da altre Regioni o Province autonome o da altri Stati.

Art. 10.

Collegio regionale dei maestri di sci

1. È istituito, come organo di autodisciplina e di autogoverno della professione, il collegio regionale dei maestri di sci. Del collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'Albo professionale della Regione, nonché i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attività per anzianità o per invalidità.

2. Sono organi del collegio:

- l'assemblea, formata da tutti i membri del collegio;
- il consiglio direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio, nel numero e secondo le modalità previste dai regolamenti di cui alla lettera d), del comma 3;
- il presidente, eletto dal consiglio direttivo al proprio interno.

3. Spetta all'assemblea del collegio:

- eleggere il consiglio direttivo;
- approvare annualmente il bilancio del collegio;
- eleggere i membri del collegio nazionale dei maestri di sci;
- adottare i regolamenti relativi al funzionamento del collegio, su proposta del consiglio direttivo;
- pronunciarsi su ogni questione che venga sottoposta dal consiglio direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.

4. Le sedute dell'assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del collegio e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti.

5. Spetta al consiglio direttivo del collegio:

- svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali;
- vigilare sull'esercizio della professione;
- applicare le sanzioni disciplinari;
- collaborare con le competenti autorità regionali;
- stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all'Albo;
- svolgere ogni altra azione diretta a tutelare gli interessi degli iscritti;
- stabilire le caratteristiche e le modalità d'uso del distintivo di riconoscimento e della divisa di maestro di sci.

6. Le sedute del consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del consiglio e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri del consiglio.

7. La vigilanza sul collegio regionale dei maestri di sci, nonché l'approvazione dei regolamenti adottati dal collegio, spettano alla giunta regionale.

8. ferma restando la previsione di cui alla legge n. 81/1991, art. 14, comma 2, possono chiedere l'iscrizione al collegio regionale dei maestri di sci del Piemonte, ed al relativo Albo professionale i maestri di sci residenti nelle regioni prive di collegio.

Art. 11.

Sanzioni disciplinari e ricorsi

1. I maestri di sci iscritti nell'Albo professionale che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalla legge n. 81/1991, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- ammonizione scritta;
- censura;
- sospensione dall'Albo per un periodo compreso tra un mese e un anno;
- radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal direttivo del collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti; contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del collegio nazionale, previsto dalla legge n. 81/1991, art. 15. La proposizione del ricorso sospende, fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. I provvedimenti adottati dal collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 12.

Esercizio abusivo della professione

1. L'esercizio abusivo della professione di maestro di sci è punito ai sensi dell'art. 348 del codice penale.

2. Ai soli fini di cui al comma 1, all'insegnamento professionale è equiparato l'accompagnamento retribuito di clienti sugli sci.

Art. 13.

Esclusione della necessità della licenza di pubblica sicurezza

1. Ai sensi della legge n. 81/1991, art. 19, per i maestri di sci è abolita la necessità della licenza di pubblica sicurezza prevista dall'art. 123 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dall'art. 238 del relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 14.

Scuole di sci

1. Sono «Scuole di sci» le unità organizzative cui fanno capo più maestri di sci per esercitare in modo coordinato, individualmente o associativamente, la loro attività professionale e che possiedono i seguenti requisiti:

- abbiano un organico minimo di tre maestri per le scuole di sci di fondo e di dieci maestri per le scuole di sci di discesa o miste, che può essere ridotto a tre maestri per le scuole operanti in piccole stazioni sciistiche;
- dispongano di una sede adeguata per il periodo di funzionamento stagionale;
- abbiano sede in località idonea all'esercizio dell'attività sciistica;
- persegua lo scopo di una migliore qualificazione e organizzazione professionale anche in riferimento alle attività turistiche, nonché quello della diffusione della pratica dello sci nelle varie discipline;
- abbiano un regolamento che disciplini, tra l'altro, le forme democratiche di partecipazione dei singoli maestri alla gestione e all'organizzazione delle scuole stesse;
- siano in grado di funzionare senza soluzione di continuità per tutta la stagione, invernale o estiva, secondo il periodo di attività;
- abbiano un direttore, compreso nell'organico di cui al punto a), responsabile dell'attività del corpo insegnante sotto l'aspetto tecnico didattico;
- assumano l'impegno a prestare la propria opera in operazioni straordinarie di soccorso; a collaborare con le competenti Autorità scolastiche per favorire la più ampia diffusione della pratica dello sci nelle scuole e per agevolare la preparazione sportiva dei giovani; a collaborare con gli Enti ed operatori turistici nelle azioni promozionali, pubblicitarie ed operative intese ad incrementare l'afflusso turistico nelle stazioni di sport della neve della Regione.

2. Le scuole di sci sono riconosciute dalla giunta regionale, sentito il parere del collegio regionale dei maestri di sci, della Comunità montana e del comune competenti per territorio, e sono iscritte in apposito elenco.

3. La giunta regionale, sentito il collegio regionale dei maestri di sci, verifica annualmente la persistenza delle condizioni per il riconoscimento di cui al comma 2 ed approva le eventuali variazioni dell'elenco regionale.

4. Per migliorare l'organizzazione dei servizi turistici e razionalizzare l'attività di insegnamento dello sci, ogni scuola di sci raccoglie di norma tutti i maestri di sci operanti in una stazione sciistica, ferma restando la libertà di esercizio autonomo della professione o di esercizio professionale in aggregazioni diverse dalla scuola di sci.

5. Possono essere istituite e riconosciute più scuole in una stessa località turistica, qualora ciò sia ritenuto opportuno per la presenza nella località di più stazioni funzionalmente caratterizzate oppure per la necessità di articolare maggiormente i servizi turistici per migliorare il servizio all'utenza.

6. La denominazione «Scuola di sci» può essere usata unicamente dagli organismi riconosciuti.

Art. 15.

Tariffe professionali

1. Le tariffe praticate dai maestri di sci devono essere contenute nei limiti delle tariffe annualmente determinate dal collegio regionale dei maestri di sci e dal medesimo comunicate alla Regione e alle Province.

Art. 16.

Sanzioni amministrative

1. L'uso della denominazione «Scuola di sci» da parte di organismi non riconosciuti comporta la sanzione amministrativa del pagamento della somma di lire trecentomila a lire unmilione duecentomila.

2. L'applicazione di tariffe professionali superiori a quelle determinate ai sensi dell'art. 15 comporta il pagamento della sanzione amministrativa di una somma da due a nove volte tanto la tariffa praticata.

3. L'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 24 dicembre 1981, n. 689.

4. I rapporti di accertata violazione delle norme della presente legge sono presentati alla Regione che determina l'entità delle sanzioni e riscuote i relativi proventi.

Art. 17.

Corsi e istruttori del Club Alpino Italiano

1. Il Club Alpino Italiano (C.A.I.), ai sensi della legge 26 gennaio 1963, n. 91, art. 2 lettere d) ed e) così come modificato dalla legge 24 dicembre 1985, n. 776, conserva la facoltà di organizzare corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività sci alpinistiche e per la formazione dei relativi istruttori, secondo quanto disposto dalla legge n. 81/1991, art. 21.

2. Gli istruttori del C.A.I. svolgono la loro opera a carattere non professionale e non possono ricevere retribuzioni.

3. Le attività degli istruttori del C.A.I. sono disciplinate dai regolamenti del C.A.I. medesimo.

4. Al di fuori di quanto previsto dalla presente legge le altre attività didattiche per le finalità di cui al comma 1, non possono essere denominate scuole e i relativi istruttori non possono ricevere compensi a nessun titolo.

Art. 18.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le leggi regionali 13 agosto 1979, n. 41 e 16 maggio 1989, n. 30, concernenti la disciplina dell'insegnamento dello sci in Piemonte.

Art. 19.

Norme transitorie

1. In fase di prima applicazione della presente legge sono iscritti di diritto nell'Albo professionale regionale del Piemonte; tutti i maestri di sci già iscritti nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci, ai sensi della legge regionale n. 41/1979, art. 5.

2. Fino a quando non siano istituiti i rispettivi Albi regionali, i maestri di sci provenienti da altre Regioni o Province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione in Piemonte, possono richiedere l'iscrizione all'Albo professionale regionale dei maestri di sci del Piemonte attestando il possesso, oltre che dei requisiti previsti dall'art. 4, lettere a), b), c), d) ed e), del titolo di idoneità tecnico professionale, costituito dalla partecipazione ai corsi di formazione e dal superamento degli esami previsti dalle leggi regionali o provinciali oppure dal superamento dell'esame di cui al regio decreto n. 635/1940, articoli 236, 237 e 238.

3. In fase di prima applicazione della presente legge sono riconosciuti di diritto come «Scuole di sci» le scuole già iscritte nell'elenco regionale delle scuole di sci ai sensi della legge regionale n. 41/1979, art. 13.

4. Fino a quando non sia costituito il collegio nazionale dei maestri di sci, i ricorsi avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal direttivo del collegio regionale sono presentati alla giunta regionale che decide in proposito.

5. In fase di prima iscrizione all'Albo, l'obbligo di frequenza ogni tre anni di un corso di aggiornamento professionale decorre dalla data dell'ultimo corso frequentato, fermo quanto disposto dall'art. 7, comma 3, è fatta salva la facoltà di frequentare il primo corso di aggiornamento successivo all'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 23 novembre 1992

BRIZIO

93R0050

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1992, n. 51.

Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di comuni, circoscrizioni provinciali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 50 del 9 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente legge, in materia di circoscrizioni comunali, disciplina:

- l'istituzione di nuovi comuni;
- la modificazione delle circoscrizioni comunali;
- la modificazione delle denominazioni comunali;
- la determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali;
- la determinazione delle sedi municipali.

2. Disciplina altresì le attività regionali previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, relative:

- alle unioni e fusioni di comuni;
- al programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni;
- alla revisione delle circoscrizioni provinciali ed alla istituzione di nuove province.

Art. 2.

Criteri generali

1. Ai fini della istituzione di nuovi comuni e del riordino delle circoscrizioni comunali, la regione provvede con particolare riferimento alle situazioni che non garantiscano il pieno esercizio delle funzioni comunali, la razionale utilizzazione dei servizi, la responsabile e significativa partecipazione dei cittadini.

2. Assumono particolare rilievo nell'ambito di tali situazioni, quelle in cui elementi fisici o infrastrutturali comportino divisione territoriale, ovvero esigenze di organizzazione o gestione di servizi soprattutto a rete richiedano una razionalizzazione delle circoscrizioni territoriali.

3. Ai fini della promozione dell'iniziativa comunale e dell'espressione del parere regionale per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione di nuove province, rilevano le aree entro le quali si svolge la maggior parte dei rapporti sociali, economici e culturali della popolazione residente. Dette aree debbono avere dimensioni tali, per ampiezza, entità demografica, ed attività produttive, da consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio provinciale e regionale.

Capo II

CIRCOSCRIZIONI COMUNALI

Art. 3.

Istituzione di nuovi comuni

1. L'istituzione di nuovi comuni è disposta con legge regionale.

2. Non possono essere istituiti nuovi comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri comuni scendano sotto tale limite, salvo i casi di fusione tra più comuni, di cui all'art. 10.

3. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprenderà opportunamente:

a) la descrizione dei confini dell'istituendo Comune e di tutti i comuni interessati;

b) la cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai suddetti confini;

c) indicazioni di natura demografica e socio economica relative sia alla nuova realtà territoriale che agli Enti locali coinvolti, nonché del loro stato patrimoniale a supporto dell'istituzione di un nuovo comune;

d) elementi finanziari significativi tratti dall'ultimo bilancio preventivo e consuntivo approvato dai comuni in questione;

e) una proposta di riorganizzazione e gestione dei servizi sul territorio interessato, che ne evidenzii i vantaggi.

4. La commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione richiesta dal comma 3, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei consigli comunali interessati e del consiglio provinciale competente per territorio.

5. Ricevuti i pareri richiesti, la commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni.

6. Il parere della commissione è quindi trasmesso al consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso.

7. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al consiglio.

Art. 4.

Modificazione delle circoscrizioni comunali

1. La modificazione delle circoscrizioni comunali è disposta con legge regionale.

2. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprenderà opportunamente:

a) la descrizione dei nuovi confini proposti;

b) la cartografia in scala 1:10.000 o superiore relativa ai suddetti confini;

c) indicazioni di natura demografica, socio economica e patrimoniale relative agli Enti locali interessati, in cui siano precisate anche le nuove modalità di gestione dei servizi inerenti il territorio soggetto a modificazione evidenziandone i vantaggi.

3. La commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione richiesta dal comma 2, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri dei consigli comunali interessati e del consiglio provinciale competente per territorio.

4. Ricevuti i pareri richiesti, la commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della legge regionale n. 4/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il parere della commissione è quindi trasmesso al consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso.

6. Acquisiti i risultati del referendum, la commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum, esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al consiglio.

Art. 5.

Delega alle province

1. I rapporti conseguenti alla istituzione di nuovi comuni o alla modificazione delle circoscrizioni comunali sono definiti dalla provincia competente per territorio con deliberazione del consiglio, nell'ambito dei seguenti criteri generali:

a) il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi che attengono al territorio ed alle popolazioni sottratte al comune o ai comuni di origine;

b) il trasferimento di beni e personale viene effettuato tenuto conto della dimensione territoriale e di popolazione trasferita, ferme restando, per il personale, le posizioni economiche e giuridiche già acquisite.

Art. 6.

Modificazione delle denominazioni comunali

1. La modificazione delle denominazioni comunali è disposta con legge regionale.

2. La relazione di accompagnamento al progetto di legge comprenderà opportunamente indicazioni sulle esigenze toponomastiche, storiche, culturali o turistiche che motivano il cambiamento richiesto.

3. La commissione consiliare competente, constatata la completezza e correttezza della documentazione richiesta, preliminarmente all'esame del progetto di legge richiede i pareri del consiglio comunale interessato e del consiglio provinciale competente per territorio.

4. Ricevuti i pareri richiesti, la commissione esamina il progetto anche sulla base della documentazione ulteriormente e direttamente acquisita ed esprime il proprio parere in merito all'indizione del referendum consultivo ai sensi della legge regionale n. 4/1973 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Il parere della commissione è quindi trasmesso al consiglio per l'esame e l'eventuale approvazione della delibera favorevole all'indizione del referendum stesso.

6. Acquisiti i risultati del referendum, la Commissione consiliare, entro sessanta giorni dalla data di proclamazione dei risultati del referendum esprime il proprio parere in merito al progetto di legge e lo invia al consiglio.

7. Il referendum consultivo non è richiesto quando si tratta di termini o locuzioni aggiuntive alla denominazione principale del comune ed il consiglio comunale interessato ne faccia richiesta con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune.

8. Sulle richieste di cui al comma 7, la Regione provvede con deliberazione di consiglio.

Art. 7.

Determinazione, rettifica, contestazione di confini comunali

1. Nei casi di incertezza sui confini comunali, di correzione di confini per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali, di rivendicazione del diritto di supremazia su uno stesso territorio da parte di più comuni, la determinazione, rettifica o contestazione di confini comunali è disposta dalla regione con atto amministrativo.

2. Le domande di determinazione e rettifica, e la contestazione di confini debbono essere corredate dalla documentazione catastale, cartografica, storica e descrittiva necessaria a documentare in termini precisi la situazione.

3. La giunta regionale istruisce le richieste, ordina eventuali ispezioni sui luoghi, e richiede il parere dei consigli comunali e provinciali interessati.

4. Sulle richieste di determinazione e di contestazione di confini si provvede con deliberazione di consiglio su proposta della giunta; la stessa procedura si applica nei casi di rettifica di confini per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali, quando tutti i consigli comunali interessati ne facciano domanda e ne fissino d'accordo le condizioni.

5. Qualora non tutti i consigli comunali interessati ne facciano domanda, o non raggiungano un accordo sulle condizioni, la richiesta di rettifica viene trasformata in iniziativa legislativa e definita con la procedura di cui all'art. 4.

Art. 8.

*Determinazione delle sedi municipali
Delega alle province*

1. La provincia competente per territorio è delegata a provvedere sulle richieste motivate dei consigli comunali in merito alla determinazione delle sedi municipali, in relazione alle esigenze sociali, economiche ed amministrative.

Art. 9.

Unione di comuni

1. I comuni interessati a costituire tra loro una unione per l'esercizio di una pluralità di funzioni o di servizi possono richiedere alla Regione, fornendo ad essa i dati necessari, l'effettuazione di una indagine conoscitiva mirata a rilevare la situazione esistente e l'elaborazione di un progetto riorganizzativo delle loro realtà.

2. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione di comuni, disciplinata dall'art. 26 della legge n. 142/1990, non appena esecutivi, vengono trasmessi alla giunta regionale.

3. Le unioni di comuni possono presentare alla regione richieste di contributi aggiuntivi a quelli previsti per i singoli comuni. I contributi richiesti vengono assegnati dalla regione sulla base di specifici e finalizzati piani di settore, in relazione alla motivazione della richiesta di contributo affrontata alla situazione gestionale e patrimoniale degli Enti interessati ed in relazione alla fascia demografica di appartenenza dei singoli comuni ed al numero di comuni che ha partecipato all'unione.

4. Nel caso di erogazione di contributi aggiuntivi, la giunta regionale predispone un disegno di legge per la costituzione in comune dell'unione alla scadenza del decimo anno della costituzione dell'unione stessa, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di tale termine.

Art. 10.

Fusione di comuni

1. La fusione di comuni e la conseguente istituzione di un nuovo comune sono disciplinate dalla legge n. 142/1990, articoli 11 e 12, e dagli articoli 3 e 5 della presente legge.

2. Su richiesta dei comuni interessati alla fusione, deliberata dai quattro quinti dei consiglieri assegnati ai rispettivi consigli, la giunta regionale presenta un disegno di legge per l'istituzione del nuovo comune.

3. I contributi richiesti dal comune istituito mediante fusione di due o più comuni contigui vengono assegnati sulla base di specifici e finalizzati piani di settore in relazione alla motivazione della richiesta di contributo affrontata alla situazione gestionale e patrimoniale del nuovo ente ed in relazione alla fascia demografica di appartenenza dei comuni fusi ed al loro numero.

Art. 11.

Programma quinquennale

1. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale predispone lo schema del programma di modifica delle circoscrizioni comunali e di fusione dei piccoli comuni, tenendo conto delle unioni di comuni già costituite o in via di costituzione ai sensi dell'art. 26 della legge n. 142/1990 come pure delle comunità montane, dei consorzi, nonché di ogni altra rilevante forma di collaborazione o associazione in atto tra comuni diversi.

2. Lo schema di programma di cui al primo comma, è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione. Entro i successivi sei mesi, gli Enti locali interessati possono presentare osservazioni, sulle quali decide la giunta regionale, sottoponendo infine lo schema di programma all'approvazione del consiglio regionale, espressa con deliberazione.

3. Il programma è aggiornato ogni cinque anni.

Capo III

CIRCOSCRIZIONI PROVINCIALI

Art. 12.

Disciplina dell'iniziativa comunale

1. L'iniziativa comunale di cui all'art. 133 della Costituzione e all'art. 16 della legge n. 142/1990 compete ai comuni il cui territorio formi oggetto della conseguente variazione territoriale.

2. L'iniziativa si esercita mediante deliberazione dei consigli comunali, da adottarsi con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. L'iniziativa deve conseguire l'adesione della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione complessiva dell'area stessa, da esprimersi con deliberazione assunta dai consigli comunali a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Preliminarmente alla formazione del proprio parere, la regione verifica gli orientamenti e le posizioni delle province e dei comuni interessati, anche se diversi dai soggetti di iniziativa di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 13.

Promozione dell'iniziativa comunale

1. La regione può, con deliberazione di consiglio, indicare le aree su cui, in base ai criteri di cui all'art. 2, comma 3, risulti opportuna, da parte dei comuni, una valutazione della possibilità di dar luogo all'iniziativa di cui all'art. 12.

2. La deliberazione consistente viene trasmessa ai comuni il cui territorio rientri nelle aree indicate, affinché valutino la possibilità di dar luogo all'iniziativa di cui all'art. 12.

Art. 14.

Coordinamento dell'iniziativa comunale e parere regionale

1. L'iniziativa dei comuni ai fini del mutamento delle circoscrizioni provinciali o dell'istituzione di una nuova provincia deve concludersi con il parere regionale entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di adozione della prima deliberazione con cui l'iniziativa stessa viene proposta.

2. Le deliberazioni con cui la maggioranza dei comuni dell'area interessata, corrispondente comunque almeno alla maggioranza della popolazione complessiva dell'area, abbia esercitato l'iniziativa di cui agli articoli precedenti, vengono trasmesse alla regione e da essa agli altri comuni dell'area interessata ed alle amministrazioni provinciali coinvolte.

3. Le province ed i comuni interessati si pronunciano sull'iniziativa con deliberazione del consiglio entro tre mesi dalla data di ricevimento delle deliberazioni trasmesse dalla regione ai sensi del comma 2.

4. Dopo aver verificato attraverso le deliberazioni di cui al comma 3, le posizioni delle province e dei comuni facenti parte del territorio interessato e diversi dai soggetti di iniziativa, la regione esprime, entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le deliberazioni richieste, il proprio motivato parere mediante deliberazione di consiglio.

5. La deliberazione del consiglio regionale, corredata dalle deliberazioni dei comuni viene trasmessa ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Capo IV

NORME FINANZIARIE E TRANSITORIE

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1992, la spesa complessiva di lire 100 milioni.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1992 vengono conseguentemente istituiti i seguenti capitoli con la dotazione a fianco di ciascuno indicata:

«Spese per gli adempimenti conseguenti all'attuazione delle disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di comuni, circoscrizioni provinciali, e relative deleghe alle province» e con la dotazione di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa;

«Contributi per gli interventi conseguenti all'attuazione delle disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di comuni, circoscrizioni provinciali» e con la dotazione di lire 50 milioni in termini di competenza e di cassa.

3. Agli oneri derivanti dalla applicazione dei commi precedenti, si provvede mediante riduzione del cap. n. 19590 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1992 per pari importo in termini di competenza e di cassa.

4. I capitoli istituiti in applicazione del precedente comma 2, sono inseriti nell'elenco delle spese obbligatorie e d'ordine.

5. Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Per gli anni successivi si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

Art. 16.

Norme transitorie

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle procedure referendarie e legislative inerenti variazioni territoriali o modificazione delle denominazioni comunali in corso nel momento della sua entrata in vigore.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 2 dicembre 1992

BRIZIO

93R0051

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1992, n. 52.

Seconda legge di variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1992 nonché devoluzione di quote di assegnazioni statali in materia di agricoltura e foreste.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 51 del 16 dicembre 1992)

(Omissis).

93R0052

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1992, n. 53.

Legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, in materia di opere e lavori pubblici. Proroga dell'entrata in vigore di alcune norme.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 51 del 16 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Sospensione Titolo II
legge regionale 21 marzo 1984, n. 18*

1. L'applicazione degli articoli 4, 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18, è sospesa fino al 31 dicembre 1992.

2. Fino a tale data sono da considerarsi in vigore, in deroga a quanto previsto al secondo comma dell'art. 33 della legge regionale n. 18/1984, le norme di finanziamento e di programmazione di cui alle leggi regionali elencate nel citato secondo comma dell'art. 33 della legge regionale n. 18/1984.

Art. 2.

Sanatoria dei provvedimenti già assunti

1. Sono fatti salvi gli atti compiuti nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 1992 e l'entrata in vigore della presente legge, in conformità alle leggi riportate nell'art. 33 della citata legge regionale n. 18/1984.

Sono altresì validi gli atti conseguenti a provvedimenti già assunti sulla base della precedente normativa dagli organi regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

Urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45 dello statuto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 9 dicembre 1992

BRIZIO

93R0053

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1992, n. 37.

Secondo provvedimento di variazioni tecniche al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l'anno 1992 ed altre norme finanziarie e procedurali.

(Pubblicata nel suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 19 dicembre 1992)

(Omissis).

92R0058

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1992, n. 38.

Disciplina del regime delle materie prime secondarie (MPS). Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, in materia di attività estrattive e di assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della direzione regionale dell'ambiente.

(Pubblicata nel suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 19 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Friuli-Venezia Giulia, a norma dell'art. 2, comma 6, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n. 475, disciplina le modalità per il controllo dell'utilizzazione delle materie prime secondarie (MPS), nonché per il trasporto, stoccaggio e trattamento delle stesse, e determina altresì le condizioni e le modalità per l'esclusione delle MPS dall'ambito di applicazione della normativa in tema di smaltimento dei rifiuti, ferme restando le disposizioni normative statali in materia di MPS.

2. La Regione provvederà ad uniformare la presente normativa al provvedimento di indirizzo e coordinamento, di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 397 del 1988, nel momento della sua emanazione.

Art. 2.

Competenze

1. Le funzioni amministrative previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle di cui al comma 2, sono attribuite alle Amministrazioni provinciali e sono svolte in conformità agli indirizzi ed alle norme tecniche statali ed alle direttive regionali.

2. Per le MPS classificate tossiche e nocive, ai sensi dell'art. 5 del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1990, le relative funzioni amministrative sono di competenza dell'Amministrazione regionale.

Art. 3.

Campo di applicazione

1. Sono soggette alla disciplina recata dalla presente legge le MPS, come definite dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 397 del 1988 ed individuate dall'art. 3 del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, o da ulteriori provvedimenti statali.

2. Restano sottoposte esclusivamente al regime autorizzatorio previsto dalla normativa in materia di smaltimento dei rifiuti le seguenti operazioni:

a) il trattamento dei residui destinati ad essere utilizzati quali MPS, ad esclusione di quello;

1) che comporta il solo adeguamento volumetrico;

2) che avviene nello stesso stabilimento di produzione o di riutilizzo;

b) il trasporto delle MPS classificate tossiche e nocive;

c) lo stoccaggio intermedio delle MPS effettuato in conto terzi in attesa del trattamento o riutilizzo e quello effettuato in conto proprio delle MPS classificate tossiche e nocive.

Art. 4.

Obbligo della realizzazione esplicativa

1. I soggetti che intendono svolgere le attività di stoccaggio, trasporto, trattamento o riutilizzo di MPS disciplinate dalla presente legge devono inviare all'Amministrazione provinciale territorialmente competente, o alla Regione se trattasi di MPS classificate tossiche e nocive e per conoscenza all'Amministrazione provinciale competente quale organo di controllo, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'attività, una relazione esplicativa sull'attività da svolgere, con riferimento alle MPS da movimentare e con i dati sulle quantità e tipologie delle stesse. La relazione formulata dal riutilizzatore deve anche contenere indicazioni tecniche circa la specifica riutilizzazione delle MPS.

2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione competente di richiedere eventuali specificazioni od integrazioni della relazione esplicativa.

3. La relazione, di cui al comma 1, deve essere rinnovata in caso di modifica delle informazioni in essa contenute.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge; in tale caso la relazione deve pervenire all'Amministrazione competente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 5.

Norme particolari

1. Le attività di cui all'art. 4, qualora riguardino le MPS individuabili a norma dell'art. 3, lettere b) e c), del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, sono soggette, oltre alle norme nello stesso previste, alle disposizioni del presente articolo.

2. I soggetti interessati devono far pervenire all'Amministrazione provinciale territorialmente competente, o alla Regione nel caso di MPS classificate tossiche e nocive, e per conoscenza all'Amministrazione provinciale competente quale organo di controllo, unitamente alla relazione esplicativa di cui all'art. 4, la documentazione probatoria di cui alle lettere b) e c) dell'art. 3 del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, al fine di dimostrare l'effettiva destinazione e la compatibilità al riutilizzo dei materiali movimentati.

3. In caso di svolgimento di attività relative alle MPS destinate ad un riutilizzo diretto nel settore agricolo, l'imposizione delle prescrizioni o l'assunzione dei provvedimenti di cui all'art. 6 sono attuate sentite le Direzioni regionali dell'agricoltura e della sanità.

Art. 6.

Prescrizioni e misure a tutela dell'ambiente

1. Le Amministrazioni di cui all'art. 2 possono, in qualunque momento, con provvedimento motivato, dettare prescrizioni concernenti le modalità di esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge o adottare misure cautelari necessarie per assicurare la tutela dell'ambiente o vietare per le medesime finalità l'esercizio delle attività medesime.

Art. 7.

Registri di carico e scarico

1. È fatto obbligo a chi esercita le attività di produzione, stoccaggio, trattamento, adeguamento volumetrico o riutilizzo delle MPS della tenuta di registri di carico e scarico con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro nei quali devono essere annotate al momento dello stoccaggio, giornalmente o in modo congruo rispetto ai relativi processi, per ciascuna tipologia di MPS movimentate:

a) la quantità, espressa in peso o in volume, se necessario correlati alla percentuale di umidità;

b) la qualità, riferita alle principali caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche, con la precisazione se trattasi di MPS classificata tossica e nociva;

c) la provenienza, con l'identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica;

d) la destinazione, con l'identificazione dell'impianto e dell'attività produttiva specifica;

e) il nome dell'impresa che ha effettuato il trasporto in arrivo o in partenza e la relativa targa del mezzo di trasporto;

f) le date di carico e di scarico.

2. I registri di carico e scarico, con fogli numerati e bollati dall'ufficio del registro, devono essere messi a disposizione dell'autorità di controllo nel caso di ispezione agli insediamenti.

3. I registri di carico e scarico possono essere sostituiti da:

a) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge n. 397 del 1988, nei quali la materia prima secondaria deve essere contrassegnata con la sigla MPS;

b) scritture ausiliarie di magazzino di cui all'art. 14, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni;

c) registri Iva di acquisto e vendita con riferimento alle fatture;

d) altri registri la cui tenuta sia resa obbligatoria da disposizioni di legge se vidimati, nonché integrati, per le MPS, da tutti gli elementi di cui al comma 1.

4. La documentazione è idoneamente costituita anche se derivi da sistemi di registrazione di natura informatica.

5. I registri devono essere conservati per almeno cinque anni dalla data dell'ultima registrazione.

6. Sono esentate dall'obbligo di cui al comma 1 le MPS provenienti dalla raccolta differenziata effettuata nell'ambito urbano da:

a) servizi di nettezza urbana;

b) privati o associazioni che operano ai fini ambientali o caritatevoli, comunque senza scopo di lucro;

c) soggetti non dotati di sede fissa di cui alla circolare del Ministero delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 22 alla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 21 marzo 1985.

7. Non sono inoltre soggetti all'obbligo suddetto i residui inerti, purché privi di amianto, derivanti da attività edilizia e dalle attività di trasformazione dei prodotti agricoli.

Art. 8.

Regolamentazione del trasporto

1. L'attività di trasporto delle MPS non tossiche e nocive deve avvenire in conformità a quanto stabilito nel Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, approvato con D.P.G.R. 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 33 del 10 marzo 1992.

2. Non sono soggette all'obbligo di cui al comma 1 le MPS ed i residui indicati all'art. 7, commi 6 e 7.

Art. 9.

Obbligo di informazione

1. I soggetti di cui agli artt. 4 e 5 sono tenuti a comunicare annualmente, entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Regione i dati relativi alle MPS movimentate nell'anno precedente. La comunicazione deve essere redatta sulle apposite schede approvate con decreto dell'Assessore regionale all'ambiente.

2. Fino all'adozione del provvedimento di approvazione di cui al comma 1, l'adempimento dovrà venir eseguito utilizzando le schede vigenti per lo smaltimento dei rifiuti, firmate dal legale rappresentante dell'azienda.

3. L'obbligo di informazione di cui al presente articolo è esteso ai produttori di MPS.

Art. 10.

Vigilanza e controllo

1. In analogia con quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di smaltimento dei rifiuti, la vigilanza ed il controllo sul regolare svolgimento delle attività di cui alla presente legge, sono di competenza delle Amministrazioni provinciali che svolgono tali attribuzioni con le modalità di cui all'art. 23, comma 1, lettere g), h) ed i) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall'art. 22 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65.

Art. 11.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Alle infrazioni degli obblighi della presente legge si applicano le disposizioni vigenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

2. Ai soggetti di cui agli artt. 4 e 5 che non ottemperino agli obblighi previsti dagli stessi articoli e dall'art. 6 è comminata la sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000, fatte salve le eventuali sanzioni penali.

3. Per la violazione delle disposizioni contenute negli artt. 7, 8 e 9 si applicano le sanzioni amministrative previste dalla normativa sullo smaltimento dei rifiuti per analoghe infrazioni.

4. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi precedenti competono alle Amministrazioni provinciali.

Art. 12.

Modifiche alla legge regionale n. 25 del 1992

1. All'art. 14, comma 1, della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, le parole «nella qualifica funzionale di segretario» sono sostituite con le parole «di cui una nella qualifica funzionale di consigliere, otto in quella di segretario ed una in quella di coadiutore amministrativo».

2. All'art. 14 della legge regionale n. 25 del 1992, alla fine del comma 2 le parole «cinque unità» sono sostituite dalle parole «tre unità, nonché dalle graduatorie relative alle selezioni per l'assunzione di personale ai sensi della legge regionale 1^o giugno 1987, n. 16, rispettivamente nella qualifica di consigliere per un massimo di una unità ed in quella di coadiutore amministrativo per un massimo di una unità».

Art. 13.

Integrazione alla legge regionale n. 25 del 1992

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 12-bis.

Ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive

1. I movimenti di terra relativi alla costruzione di opere pubbliche e private non sono soggetti alla normativa in materia di attività estrattive.

2. Analoga esclusione vale per gli altri movimenti di terra ed in particolare i miglioramenti fondiari che avvengono senza utilizzazione dei materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche.

3. Qualora le attività di cui al precedente comma avvengano con utilizzazione dei materiali per gli scopi ivi individuati, anche se secondari, acquistano il carattere di attività di cava e vengono assoggettate alla relativa normativa.

4. Sono escluse dalla regolamentazione di cui ai precedenti commi 2 e 3 le pratiche che prevedono l'asportazione di materiale litico grossolano disseminato sulle superfici destinate alle attività agricole».

Art. 14.

Abrogazione

1. È abrogato l'art. 5 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41.

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'art. 12 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 dicembre 1992

TURELLO

93R0059

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1992, n. 39.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale.

(Pubblicata nel suppl. straordinario al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 19 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. È vietato compiere percorsi fuoristrada con i veicoli a motore individuati nell'art. 21 del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393:

a) nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;

b) all'interno dei parchi, riserve naturali ed ambiti di tutela ambientale, la cui individuazione e gestione siano direttamente o indirettamente disciplinate dalle leggi regionali vigenti.

2. Fra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti della neve, gli hovercrafts, le roulotte e i rimorchi di qualsiasi genere.

3. Per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresì il parcheggio nell'ambito dei medesimi territori nonché la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri, le mulattiere e le strade considerate nel successivo art. 2 esistenti nei territori stessi».

Art. 2.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 2 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della stessa, da assumersi su proposta dell'Assessore competente, è approvato l'elenco delle strade, ubicate nei territori considerati nell'art. 1, che sono interdette al pubblico transito dei mezzi indicati nel medesimo art. 1.

2. Al fine di formulare la proposta di cui al comma 1 l'Assessore regionale competente consulta i Comuni territorialmente interessati, che fanno pervenire il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.

3. L'elenco di cui al comma 1, oltre a comprendere la viabilità forestale, come definita dall'art. 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall'art. 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, include le strade aventi finalità in prevalenza agro-silvo-pastorali o di servizio rispetto ad ambiti di rilevante valore naturalistico, ovvero rispetto ad opere ed interventi di sistemazione idraulico-forestale. Esso può essere variato in relazione ad intervenute necessità con le medesime procedure seguite per l'approvazione».

2. Il comma 6 dell'art. 2 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 è sostituito dal seguente:

«6. Il transito ed il parcheggio sulle strade considerate nel presente articolo è equiparato, agli effetti della presente legge, a percorsi fuoristrada».

Art. 3.

1. L'art. 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

1. Sono esclusi dall'osservanza del divieto di cui agli artt. 1 e 2:

a) i mezzi a motore impegnati per lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici, per la progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, per esercitazioni ed operazioni di pronto soccorso o di protezione civile promosse dagli enti pubblici competenti;

b) i mezzi dei proprietari, conduttori od aventi altro titolo idoneo necessari a raggiungere gli immobili di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta;

c) i mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione e nella utilizzazione di patrimoni agro-silvo-pastorali, nell'apertura e manutenzione delle piste sciistiche, nei rifornimenti e nella manutenzione degli impianti ricettivi, nell'attività estrattiva di cave o miniere;

d) i mezzi degli ospiti pernottanti degli esercizi alberghieri o agriturismo la cui attività sia legittimamente autorizzata.

2. Possono essere ammessi, previa autorizzazione, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli artt. 1 e 2:

a) i mezzi impiegati nell'esecuzione e nella manutenzione di opere su proprietà privata;

b) i mezzi impiegati nelle rilevazioni scientifiche o didattiche da parte di istituzioni scientifiche riconosciute;

c) i mezzi impiegati nell'espletamento dell'attività speleologica di cui alle leggi regionali 1º settembre 1966, n. 27 e 28 ottobre 1980, n. 55, per la tutela e promozione del patrimonio speleologico;

d) i mezzi impiegati nelle operazioni di gestione delle riserve faunistiche ed ittiche e delle riserve di caccia ivi comprese le operazioni di distribuzione di mangimi o fieno alla selvaggina;

e) i mezzi impiegati dai maestri di sci o dalle guide alpine o aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 21, e dalle guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, limitatamente alle attività volte alla conoscenza, valorizzazione e rispetto dell'ambiente naturale;

f) i mezzi impiegati in manifestazioni ivi comprese quelle a carattere sportivo perseguenti anche il fine della conoscenza, valorizzazione e rispetto dell'ambiente naturale o comunque con esso compatibili, organizzate da enti pubblici o da associazioni considerate nel titolo II del Codice civile;

g) i mezzi impiegati in manifestazioni anche a carattere sportivo che si svolgano all'interno dei territori di cui all'art. 1 soggetti a servizi militari ed utilizzati permanentemente da mezzi per esercitazioni militari;

h) i mezzi impiegati da organi di informazione previa dichiarazione del rispettivo direttore responsabile;

i) i mezzi impiegati nell'esercizio di una professione o di una attività di lavoro subordinato occasionali e non ricorrenti che debbano essere svolte lungo i percorsi di cui ai precedenti artt. 1 e 2 quando essi siano compatibili con i vincoli e la salvaguardia specifici cui i territori, i parchi, gli ambiti di tutela e le strade risultino assoggettati.

3. Su autorizzazione giornaliera sono, infine, ammessi alla circolazione sulle aree interdette, i mezzi trasportanti mutui o persone affette da invalidità per le quali è riconosciuta la necessità di apposito accompagnatore.

4. Le esclusioni e le autorizzazioni si intendono previste o rilasciate per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività per le quali le stesse sono previste o rilasciate e per il tratto predeterminato e più funzionale rispetto alle attività medesime. Con gli stessi limiti temporali e spaziali, le autorizzazioni all'esecuzione di attività in deroga ai vincoli idrogeologici, di cui all'art. 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i provvedimenti a tali autorizzazioni equiparati per legge, equivalgono alle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Ai fini del presente articolo si intendono per:

a) «funzioni pubbliche» quelle legislative, giurisdizionali e amministrative previste e rientranti fra i compiti istituzionali degli enti pubblici o dei loro consorzi o dei pubblici ufficiali, ad essi attribuiti dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti;

b) «servizi pubblici» quelle attività economiche comportanti la messa a disposizione dei cittadini di prestazioni e servizi conducbili da enti pubblici in regime di monopolio mediante aziende speciali, concessione ai privati o in via diretta.

6. Quanti fruiscono delle esenzioni o della autorizzazioni o, comunque, abbiano titolo ad esse sono solidalmente obbligati al ripristino dei luoghi eventualmente manomessi, alterati o deteriorati in tutto o in parte nell'esercizio o a causa delle esenzioni o autorizzazioni medesime.

7. L'inottemperanza alla diffida al ripristino di cui al comma 6 comporta l'esecuzione d'ufficio dello stesso, salvo recupero delle spese corrispondenti a carico degli inottemperanti nelle forme e nei modi previsti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

8. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, lettera f), qualora si riferiscano ad attività od utilizzazioni che facciano ritenere probabili il verificarsi di manomissioni, alterazioni o deterioramenti dei luoghi interessati, è subordinato alla costituzione di idonea e congrua cauzione presso la tesoreria regionale o equivalente fiduciarie a garanzia della puntuale e corretta esecuzione dei lavori di ripristino. La determinazione dell'importo è effettuata dall'organo competente al rilascio dell'autorizzazione medesima».

Art. 4.

1. All'art. 5 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Su conforme deliberazione della Giunta regionale, l'Assessore regionale competente può rilasciare autorizzazioni in deroga alle disposizioni della presente legge in presenza di avvenimenti di rilevanza nazionale ed internazionale ed in conformità alle disposizioni stabilite da apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente.

3-ter. Qualora l'autorizzazione venga rilasciata in occasione di avvenimenti, manifestazioni o attività che comportino la partecipazione di una pluralità di mezzi motorizzati, la stessa potrà essere intestata all'organizzatore o comunque al responsabile. Nelle stesse occasioni può altresì derogarsi ad uno o più degli elementi delle autorizzazioni specificati al comma 3, nonché ad una o più prescrizioni di cui all'art. 6. Tutte le deroghe ipotizzate nel presente comma debbono essere esplicitamente indicate nel provvedimento di autorizzazione».

2. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 5 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come aggiunte dal precedente comma 1, hanno effetto successivamente all'approvazione del regolamento ivi previsto, da emanarsi entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. L'art. 6, comma 2, della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente:

«2. I contrassegni devono indicare l'Ispettorato emittente, il periodo di validità, di norma corrispondente all'attività autorizzata in deroga, il percorso concesso, nonché gli estremi dell'eventuale autorizzazione».

2. All'art. 6 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

«5-bis. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui all'art. 1 per lo svolgimento di attività escluse dal divieto può richiedere al competente Ispettorato ripartimentale il rilascio dell'apposito contrassegno previsto ai precedenti commi la cui applicazione su detti mezzi impiegati è del tutto facoltativa».

Art. 6.

1. All'art. 8 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora l'infrazione a norma della presente legge abbia comportato manomissione, alterazione o deterioramento dei luoghi considerati negli artt. 1 e 2, i responsabili sono tenuti alla restituzione in pristino.

3-ter. L'inottemperanza all'obbligo suddetto, malgrado formale diffida, comporta l'applicazione del comma 7 dell'art. 3.

3-quater. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile o lo sia in modo soltanto parziale, viene irrogata una ulteriore sanzione pecuniaria da un minimo di lire 1.500.000 ad un massimo di lire 12.000.000 in rapporto alla gravità del danno arrecato».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 dicembre 1992

TURELLO

92R0060

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1992, n. 40.

Disposizioni integrative della disciplina di cui alla legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, in materia di distribuzione dei carburanti.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 19 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Al fine di consentire l'omogenea e compiuta applicazione del primo Piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, approvato con D.P.G.R. 6 maggio 1991, n. 193/Pres., di cui alla legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, di seguito denominato Piano, la presente legge definisce modalità e procedure per l'esame delle domande relative ad impianti di carburante presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore del Piano, nonché per il rinnovo delle concessioni scadute e di quelle relative a impianti incompatibili con il territorio ai sensi dello stesso.

2. Essa integra altresì la disciplina delle funzioni di competenza della Regione previste dalla citata legge regionale e individua la normativa applicabile ai collaudi in materia di distribuzione dei carburanti.

Art. 2.

Concessioni scadute

1. Le concessioni scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, in regola con il pagamento della tassa di concessione governativa, possono essere rinnovate su richiesta del concessionario, o nel caso di voltura, del nuovo titolare, a condizione che sia stata presentata domanda di rinnovo anteriormente alla scadenza e sia dimostrata l'attività dell'impianto di distribuzione nei turni festivi nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge o la sussistenza, entro lo stesso, di un provvedimento di sospensione dell'esercizio dell'impianto.

2. Il rinnovo è subordinato al rispetto delle previsioni e delle procedure contenute nel Piano.

3. In caso di rinnovo, lo stesso decorre dalla data di ultima scadenza della concessione.

4. Qualora l'impianto risulti incompatibile con il territorio ovvero non in regola con la normativa vigente in materia di licenze di accesso, la concessione può essere rinnovata a condizione che il concessionario renda l'impianto compatibile con il territorio ovvero regolarizzi gli accessi oppure lo trasferisca ai sensi dell'art. 19 del Piano, entro il termine perentorio di 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dalla concessione medesima.

Art. 3.

Proroga delle concessioni in scadenza

1. Le concessioni, in scadenza dopo l'entrata in vigore della presente legge e durante il periodo di vigilanza del Piano, ove riguardino impianti incompatibili con il territorio ai sensi del medesimo, sono prorogabili per un periodo non superiore a quattro anni a decorrere dalla data di scadenza del Piano, entro il quale gli impianti devono essere resi compatibili ovvero trasferiti ai sensi dell'art. 19 del Piano stesso, pena il mancato rinnovo delle concessioni medesime.

Art. 4.

Deroghe ai limiti

1. Relativamente alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del Piano e non ancora definite con l'adozione di provvedimenti di autorizzazione o di concessione, non si applicano i limiti degli erogati dei carburanti venduti di cui agli artt. 13, comma 1, lettera c), 17, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, del Piano stesso.

2. Alle stesse domande non si applica il vincolo previsto dall'art. 13, comma 2, dell'art. 17, comma 5 del Piano, né il limite relativo alle superfici minime previsto dall'art. 11, comma 1, del medesimo.

Art. 5.

Disciplina dei collaudi

1. Per gli impianti da collaudare per i quali sia stata rilasciata concessione o autorizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore del Piano, la Commissione di collaudo prevista dall'art. 8 del Piano medesimo verifica, anche sotto il profilo amministrativo, la conformità alle disposizioni vigenti alla data di emanazione dei rispettivi provvedimenti di concessione o autorizzazione, individuate come segue:

a) alle concessioni e autorizzazioni rilasciate dal 24 marzo 1988 al 20 febbraio 1990 si applicano i criteri generali previsti dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e dal D.P.R. 27 ottobre 1971, n. 1269, secondo le direttive recate dalle circolari della Direzione del commercio della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 3676 del 23 marzo 1988, n. 5201 del 19 aprile 1988, n. 9442 del 21 luglio 1988;

b) alle concessioni e autorizzazioni rilasciate dal 21 febbraio 1990 al 6 maggio 1990 si applicano le disposizioni previste dal D.P.C.M. 11 settembre 1989, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11 gennaio 1990, n. 109;

c) alle concessioni e autorizzazioni rilasciate dal 7 maggio 1990 al 3 agosto 1991 si applicano le disposizioni previste nelle leggi regionali 7 maggio 1990, n. 20 e n. 21.

Art. 6.

Esercizio provvisorio

1. Gli impianti di cui all'art. 5, che in sede di collaudo non risultino essere stati realizzati nel pieno rispetto delle disposizioni richiamate dal medesimo e siano tuttavia conformi alle norme tecniche di sicurezza e fiscali vigenti alla data di effettuazione del collaudo, possono essere autorizzati ad un esercizio provvisorio per un periodo non superiore ai 12 mesi entro il quale gli impianti stessi devono essere adeguati alle previsioni del Piano, fatta eccezione per quelle relative alle distanze e alle superfici minime, pena la decadenza dalla concessione o autorizzazione.

Art. 7.

Impianti a suo privato

1. Agli impianti di distribuzione di carburante per uso privato collaudabili ai sensi dell'art. 5 non si applica, in sede di collaudo, il limite di stoccaggio di cui all'art. 24, comma 3, del Piano.

2. Le autorizzazioni relative ad impianti per uso privato, non conformi al disposto dell'art. 24, comma 3, del Piano, che siano scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza durante il periodo di vigilanza del Piano, purché sia stata presentata domanda di rinnovo anteriormente alla loro scadenza, possono essere rinnovate a condizione che l'impianto venga reso conforme alle previsioni del Piano entro 12 mesi dalla data del provvedimento di rinnovo, pena la decadenza dall'autorizzazione medesima.

Art. 8.

Commissione tecnico-consulativa

1. Il comma 2 dell'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, è sostituito dal seguente:

2. La Commissione è formata dai seguenti componenti:

- a) assessore all'Ufficio di piano o suo sostituto;
- b) direttore regionale dell'Ufficio di piano o suo sostituto;
- c) direttore regionale del commercio e del turismo o suo sostituto;
- d) direttore del servizio della programmazione energetica o suo sostituto;
- e) direttore del servizio del commercio o suo sostituto;
- f) direttore regionale della pianificazione territoriale o suo sostituto;
- g) un rappresentante designato a livello regionale da:

- 1) associazione nazionale dei Comuni d'Italia (ANCI);
- 2) azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS);
- 3) automobil club d'Italia (ACI), designato per accordo delle sedi provinciali;
- 4) ente nazionale idrocarburi (ENI);
- 5) unione petrolifera (UP);
- 6) assopetroli;
- 7) distragas;

h) un membro in rappresentanza di ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della regione Friuli-Venezia Giulia;

i) un membro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei gestori di impianti stradali di carburanti più rappresentative di ciascuna Provincia».

2. La Commissione tecnico-consulativa di cui all'art. 3 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, esercita la propria competenza nei confronti di tutti i provvedimenti in materia di carburanti, mediante l'emanazione di pareri obbligatori e limitatamente alla conformità degli stessi al Piano, vincolanti.

Art. 9.

Funzioni di indirizzo e coordinamento

1. La Regione garantisce l'omogenea e uniforme applicazione delle disposizioni in materia di carburanti, mediante l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 18 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

Art. 10.

Attribuzioni del servizio della programmazione energetica

1. All'art. 75, comma 1, della legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:

«e) cura l'esercizio delle competenze regionali in materia di distribuzione dei carburanti, con l'esclusione di quelle in materia di orari di cui alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 17».

2. All'art. 1, comma 2, lettera c), della legge regionale 28 agosto 1987, n. 23, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente numero:

«4) la predisposizione di strumenti tecnico-giuridici in materia di distribuzione di carburanti».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 18 dicembre 1992

TURELLO

92R0061

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1992, n. 41.

Disposizioni sulle modalità di svolgimento del riscontro amministrativo interno successivo sui rendiconti dei funzionari delegati per le spese connesse agli interventi delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 19 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per quanto disposto dall'art. 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, al riscontro amministrativo interno successivo sui rendiconti dei funzionari delegati, per le spese connesse agli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, si procede nei modi indicati dalla presente legge.

Art. 2.

1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo sui provvedimenti relativi agli interventi per il recupero statico e funzionale e per la ricostruzione degli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto viene effettuato, all'atto dell'esame dei documenti giustificativi del pagamento o nei casi di erogazioni effettuate ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dell'art. 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni di integrazioni, contestualmente all'esame dei documenti relativi all'erogazione della prima rata d'acconto.

Art. 3.

1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo relativo ai provvedimenti per gli interventi pubblici di ripristino e ricostruzione di opere pubbliche, di interesse pubblico locale e regionale, e di opere di pubblica utilità, nonché gli interventi pubblici per la progettazione ed esecuzione diretta delle opere di riparazione e di ricostruzione degli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, viene effettuato di norma all'atto dell'esame dei documenti giustificativi allegati al certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo e, comunque, all'atto dell'esame dell'ultimo pagamento.

Art. 4.

1. Per ogni rendiconto di riscontro amministrativo sui provvedimenti relativi al pagamento dei compensi ai professionisti di cui all'art. 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e alle società di progettazione di cui all'art. 87, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, viene effettuato sulla base della documentazione fiscale inerente al singolo pagamento, in conformità ai disciplinari approvati rispettivamente con D.P.G.R. n. 02084/Pres. del 28 novembre 1977 e con deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 1978, n. 1352.

Art. 5.

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti per i contratti di lavoro a termine previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, successivamente prorogati con l'art. 1 della legge regionale 12 gennaio 1980, n. 1, con l'art. 1 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 92, con l'art. 20 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, con l'art. 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 6, con l'art. 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 3, e con l'art. 5 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 6, assunti anteriormente alla data del 31 dicembre 1985, nonché i provvedimenti di spesa assunti successivamente per ulteriori emolumenti da essi derivanti.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 19 dicembre 1992

TURELLO

92R0062

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1992, n. 42.

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7: «Ordinamento ed organizzazione del consiglio regionale, dell'amministrazione regionale, degli enti regionali».

(Pubblicata nel suppl. straord. al Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 19 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 20 della legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Art. 20.

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente, da otto assessori effettivi e da due assessori supplenti».

Art. 2.

1. L'art. 22 della legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:

«Art. 22.

1. La preposizione degli assessori effettivi alle Direzioni regionali avviene, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 della legge regionale 1^o marzo 1988, n. 7, secondo i seguenti criteri:

a) nel Dipartimento per gli affari istituzionali, un assessore effettivo per l'esercizio delle attribuzioni in materia di programmazione, finanze, bilancio e patrimonio;

b) nel Dipartimento per il territorio e l'ambiente, due Assessori effettivi per l'esercizio delle attribuzioni in materia di interventi sul territorio;

c) nel Dipartimento per i servizi sociali, due assessori effettivi per l'esercizio delle attribuzioni in materia di sanità, di istruzione e di cultura;

d) nel Dipartimento per le attività economico-produttive, tre assessori effettivi per l'esercizio delle attribuzioni in materia di agricoltura, di industria, di artigianato, di commercio, di turismo, di lavoro e cooperazione.

2. Oltre alle preposizioni da effettuare secondo i criteri di cui al comma 1, gli Assessori effettivi possono essere altresì preposti ad altre Direzioni regionali o Servizi autonomi.

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione a decorrere dall'atto dell'elezione della Giunta regionale conseguente al rinnovo del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia in carica.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 19 dicembre 1992

TURELLO

92R0063

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1992, n. 42.

Aumento del capitale sociale della società Lombardia risorse S.p.a.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 14 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aumento di capitale

1. È autorizzata la sottoscrizione da parte della Regione di un aumento di capitale della società Lombardia Risorse S.p.a., per un importo massimo complessivo non superiore a 4 miliardi di lire, diretto alla ristrutturazione finanziaria della società stessa.

2. Il presidente della giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere le nuove azioni, comprese quelle rimaste eventualmente inoperte, fino ad un massimo di 40.000 nuove azioni al valore nominale di lire 100.000 ciascuna.

3. Il presidente della giunta regionale è autorizzato successivamente a cedere le nuove azioni agli attuali azionisti o ad altri entità pubblici o privati.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per l'esercizio finanziario 1992 è autorizzata la spesa di L. 4.000.000.000 per le finalità di cui al precedente art. 1.

2. Al finanziamento dell'onere di L. 4.000.000.000 di cui al primo comma si provvede mediante riduzione, per pari quota della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassetazione dei residui perenti di spese proprie per l'attuazione di programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 5.3.2.2.735 dello stato di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1992.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.2.2.2032 «Quota per la partecipazione della Regione alla società Lombardia Risorse S.p.A.» è incrementata di L. 4.000.000.000;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.3.2.2.735 «Fondo per la riassetazione dei residui perenti di spese proprie per l'attuazione di programmi di sviluppo» è ridotta di L. 4.000.000.000.

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 10 dicembre 1992

GIOVENZANA

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 1992 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 4 dicembre 1992, prot. n. 22702/2665.

93R0035

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1992, n. 43.

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1992 e al bilancio pluriennale 1992/1994 - Primo provvedimento.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 14 dicembre 1992)

(Omissis).

93R0036

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1992, n. 44.

Partecipazione della regione Lombardia all'aumento di capitale della società FNM S.p.a.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 14 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Aumento di capitale

1. È autorizzata la sottoscrizione da parte della Regione di un aumento di capitale della società FNM S.p.A., per un importo massimo complessivo non superiore a lire 150 miliardi, subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) che la partecipazione complessiva della regione al capitale della società resti in ogni caso non inferiore al 54% del capitale sociale;

b) che la società FNM si impegni ad utilizzare l'aumento di capitale per investimenti per il rinnovo del materiale rotabile, in attuazione degli indirizzi del piano regionale di sviluppo dei trasporti.

2. Il presidente della giunta regionale è autorizzato a sottoscrivere le nuove azioni, comprese quelle rimaste eventualmente inoperte, al prezzo di sottoscrizione che sarà deliberato dalla società e nei limiti complessivi di cui al primo comma, nonché a compiere tutti gli atti esecutivi necessari.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Per l'esercizio finanziario 1992 è autorizzata la spesa di lire 150 miliardi per le finalità di cui al precedente articolo 1.

2. Al finanziamento dell'onere di lire 150 miliardi di cui al primo comma si provvede per lire 130 miliardi mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale FRISL derivante da rimborsi ed economie» iscritto al cap. 5.2.2.2.3394 e per lire 20 miliardi mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 1.5.1.2.3347 «Contributo a rimborso decennale per l'iniziativa ferrovie Nord Milano» dello stato di previsione delle spese del bilancio dell'esercizio finanziario 1992.

3. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.2.3.2.2931 «Spese per la sottoscrizione di azioni della società Ferrovie Nord Milano S.p.A.» è incrementata di lire 150 miliardi;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.5.1.2.3347 «Contributo a rimborso decennale per l'iniziativa Ferrovie Nord Milano» è ridotta di lire 20 miliardi;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 5.2.2.2.3394 «Fondo globale FRISL derivante da rimborsi ed economie» è ridotta di lire 130 miliardi.

Art. 3.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

a) la lettera d) del primo comma dell'art. 9 (iniziative) della legge regionale del 14 dicembre 1991, n. 33 e la relativa scheda iniziativa D) FNM allegata alla legge stessa;

b) l'art. 20 (Ferrovie Nord Milano) della legge regionale del 14 dicembre 1991, n. 33.

Art. 4.

Dichiarazioni d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 10 dicembre 1992

GIOVENZANA

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 1992 e vista dal Commissario del Governo con nota del 4 dicembre 1992, prot. n. 21501/2666.

93R0037

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1992, n. 45.

Variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1992 e al bilancio pluriennale 1992/1994 - Secondo provvedimento.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 14 dicembre 1992)

(Omissis).

93R0038

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1992, n. 46.

Erogazione alle USSL ed altri enti sanitari dei finanziamenti riservati al ripianamento delle spese correnti dell'esercizio 1990 e norme in materia di conti consuntivi.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 14 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APOSTO PER DECORSO DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Erogazione alle USSL e agli enti sanitari pubblici e privati dei finanziamenti riservati al ripianamento della spesa sanitaria corrente dell'esercizio 1990.

1. La giunta regionale è autorizzata ad erogare alle USSL e agli altri enti sanitari pubblici e privati i finanziamenti riservati al ripianamento della spesa corrente dell'esercizio 1990, corrispondenti alla quota del 25% della spesa da ripianare, di pertinenza regionale, di cui alla lett. a) dell'art. 3-bis del d.l. 15 settembre 1990, n. 262 convertito in legge 19 novembre 1990, n. 334 e stimata in lire 250 miliardi.

2. L'erogazione dei finanziamenti, di cui al comma precedente, alle USSL e agli altri enti sanitari pubblici è determinata sulla base della spesa da ripianare quale risulta dai conti consuntivi relativi all'esercizio 1990, nonché sulla base degli oneri derivanti dalle anticipazioni straordinarie di cassa autorizzate dalla regione ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del d.l. 15 settembre 1990, n. 262 convertito in legge 19 novembre 1990, n. 334.

3. L'erogazione dei finanziamenti, di pertinenza regionale, alle strutture private convenzionate è determinata sulla base del saldo di cassa spettante alle stesse calcolato in relazione alla spesa derivante dall'applicazione delle rette relative all'esercizio 1990 e degli acconti di cassa già corrisposti per il predetto esercizio.

Art. 2.

Attribuzione della competenza ad adottare il conto consuntivo in caso di mancata adozione da parte del comitato dei garanti o dell'amministratore straordinario.

1. In caso di mancata adozione da parte del comitato dei garanti del conto consuntivo di una USSL o di altro presidio sanitario pubblico entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, l'amministratore straordinario provvede a trasmettere in pari data direttamente alla giunta regionale per l'approvazione il conto da esso redatto.

2. In caso di mancata redazione e trasmissione del conto consuntivo da parte dell'amministratore straordinario entro il predetto termine provvede, entro i successivi sessanta giorni, a redigere il conto e a trasmetterlo alla giunta regionale unitamente alla propria relazione il collegio dei revisori, che si avvale a tal fine della collaborazione del coordinatore amministrativo dell'USSL o del presidio e degli uffici da esso dipendenti.

3. Nelle USSL e negli altri presidi sanitari pubblici che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano approvato i conti consuntivi relativi agli esercizi 1990 e pregressi, si applica quanto disposto dai precedenti primo e secondo comma.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento dell'onere di lire 250 miliardi previsto dal precedente art. 1, primo comma, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 del bilancio per l'esercizio finanziario 1992».

2. Allo stato di previsione delle spese di parte I del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 è apportata la seguente variazione:

— all'ambito 2, settore 3, obiettivo 1, è istituito il capitolo 2.3.1.1.3532 «Oneri a carico della regione per il pagamento della maggiore spesa sanitaria corrente dell'esercizio 1990» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 250 miliardi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 10 dicembre 1992

GIOVENZANA

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 1992. Il termine di trenta giorni previsto dalla Costituzione per l'apposizione del visto è scaduto il 6 dicembre 1992.

93R0039

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1992, n. 47.

Finanziamento della legge regionale 12 maggio 1990, n. 57: «Costituzione delle unità spinali».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 14 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per la realizzazione delle unità spinali previste dalla legge regionale 12 maggio 1990, n. 57, ad integrazione dei finanziamenti disposti in attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché di altri finanziamenti in conto capitale tratti dalle quote del fondo sanitario regionale, è autorizzata, per l'esercizio 1992, la spesa complessiva di lire 16 miliardi.

Art. 2.

1. Il finanziamento di cui al precedente art. 1 è destinato alla realizzazione di opere edilizie, ristrutturazione di impianti e acquisto di attrezzature necessarie all'attivazione delle costituente unità spinali.

2. Al riparto tra le USSL e gli enti sanitari individuati nella tabella A della legge regionale 12 maggio 1990, n. 57 provvederà la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento dell'onere di lire 16 miliardi di cui al precedente art. 1 si provvede, per l'anno 1992, mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 10 miliardi del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 e di lire 6 miliardi del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese vincolate per l'attuazione di programmi di sviluppo» iscritto al capitolo 5.3.2.2.735 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1992.

2. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1992, sono apportate le seguenti variazioni:

— all'ambito 2, settore 3, obiettivo 2, parte II, è istituito il capitolo 2.3.2.2.3541 «Contributi in capitale alle USSL e agli enti sanitari per la realizzazione delle unità spinali» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 16 miliardi.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 10 dicembre 1992

GIOVENZANA

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 1992 e vistata dal commissario del governo con nota del 4 dicembre 1992, prot. n. 20802/2664.

93R0040

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1992, n. 48.

Anticipazioni regionali sulle assegnazioni statali del fondo sanitario.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 51 del 14 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Anticipazioni straordinarie per i servizi sanitari

1. Al fine di assicurare la continuità del finanziamento del servizio sanitario regionale, nel caso di ritardate assegnazioni per lo stesso scopo da parte dello Stato, la giunta regionale può assegnare agli enti ed ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio, anticipazioni straordinarie in misura non eccedente l'ammontare bimestrale dei finanziamenti già previsti in bilancio per le stesse tipologie di prestazione.

2. Le anticipazioni di cui al primo comma sono recuperate con la deliberazione della giunta regionale disposta per la registrazione delle variazioni di bilancio a seguito delle assegnazioni dello Stato.

Art. 2.

Anticipazioni di cassa per i servizi sanitari

1. Per fronteggiare temporanee deficienze di cassa della regione relative all'erogazione dei finanziamenti sanitari la giunta regionale provvede, con propria deliberazione, comunicata entro dieci giorni al consiglio, alla contrazione di anticipazioni di cassa, in eccedenza ai limiti di cui all'art. 45 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni, per un importo non superiore ad un'ammontare mensile delle entrate iscritte in bilancio per il fondo sanitario corrente.

2. Con la stessa deliberazione si provvede alle variazioni di bilancio eventualmente necessarie.

3. Le anticipazioni devono essere estinte nell'esercizio finanziario in cui sono contratte.

4. A valere sulle quote del fondo sanitario nazionale attribuite alla regione per ciascun esercizio saranno acquisite al bilancio regionale le somme corrispondenti all'importo degli oneri per interessi relativi alle anticipazioni di cui al presente articolo.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Sono autorizzate per l'esercizio finanziario 1992 le seguenti spese:

- a) lire 285 miliardi per le anticipazioni di cui all'art. 1;
- b) lire 15 miliardi per gli oneri connessi alle anticipazioni di cassa di cui all'art. 2.

2. In relazione a quanto disposto dal precedente art. 2 la giunta regionale è altresì autorizzata per l'anno 1992 a contrarre anticipazioni di cassa per un importo non superiore a lire 300 miliardi.

3. Alla determinazione delle spese di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1993, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'art. 22, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Al finanziamento dell'onere complessivo di lire 300 miliardi, previsto dal precedente primo comma, si provvede mediante riduzione per pari importo della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 del bilancio per l'esercizio finanziario 1992.

5. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 10 dicembre 1992

GIOVENZANA

Approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 30 ottobre 1992 e vistata dal Commissario del Governo con nota del 4 dicembre 1992, prot. n. 20802/2667.

93R0041

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1992, n. 9.

Conto consuntivo finanziario e annessa relazione per l'anno 1985.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 47 del 23 novembre 1992)

(Omissis).

93R0021

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1992, n. 10.

Modifiche alla legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, art. 24, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Norme per la prevenzione, cura e riabilitazione degli handicap e per l'inserimento nella vita sociale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 49 del 7 dicembre 1992)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 24 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11 ed il terzo comma dello stesso articolo 24, così come modificato dalla legge regionale 27 aprile 1990, n. 25, sono sostituiti dal seguente:

«I presidi privati di riabilitazione che alla data del 30 giugno 1991 risultino iscritti nello speciale elenco di cui all'articolo 24 della legge regionale 15 marzo 1984, n. 11, dovranno entro il 30 novembre 1992 presentare i piani di ristrutturazione per adeguare le strutture ai requisiti ed alle caratteristiche operative previste negli allegati D ed E del Regolamento».

2. Tali piani dovranno essere realizzati entro il 31 marzo 1993.

Art. 2.

1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è tenuta a relazionare al Consiglio Regionale sullo stato di attuazione dei piani di adeguamento agli standard previsti.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 20 novembre 1992

CLEMENTE DI SAN LUCA

93R0022

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1992, n. 53.

Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana (I.R.P.E.T.). Rendiconto esercizio finanziario 1991.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 71 del 18 dicembre 1992)**(Omissis).*

93R0042

LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1992, n. 54.

Norme concernenti il decentramento delle farmacie.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 71 del 18 dicembre 1992)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera, a stralcio del provvedimento di revisione della pianta organica delle farmacie di cui all'art. 2, comma 5, della legge 2 aprile 1968, n. 475, la delimitazione di una o più nuove sedi farmaceutiche, corrispondenti ad ambiti territorialmente al cui interno occorre assicurare l'assistenza farmaceutica, per le quali prevedeva il trasferimento di altrettante sedi farmaceutiche comprese in un'area del territorio comunale contestualmente delimitata e caratterizzata dalla più intensa concentrazione delle sedi stesse. In conformità di quanto dispone l'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 361, si provvede alla predetta nuova determinazione delle circoscrizioni delle sedi farmaceutiche, una volta accertato, da parte della Giunta regionale che, pur non essendo aumentata la popolazione residente in un determinato Comune, si sono verificati nel territorio comunale spostamenti di popolazione, anche con il sorgere di nuovi centri abitati.

2. Sulla proposta di deliberazione di cui al comma precedente, la Giunta regionale acquisisce il parere del Consiglio comunale interessato, dell'Organo gestionale dell'USL e dell'Ordine dei farmacisti competenti per territorio. Tali pareri devono pervenire alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta. Decorso tale termine la Giunta provvede, prescindendo dai pareri medesimi.

3. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della deliberazione di revisione della pianta organica di cui al comma 1., la Giunta regionale, al fine della selezione dei candidati al trasferimento delibera il bando indicante le sedi messe a concorso nonché i termini e le modalità per la presentazione delle domande che dovranno contenere, in particolare, le sedi in ordine di preferenza. Il bando dovrà indicare, altresì il termine perentorio entro il quale, in caso di utile collocazione nella graduatoria finale dovrà essere comunicata l'accettazione formale del candidato al trasferimento. La rinuncia al trasferimento stesso comporta automaticamente l'esclusione del candidato richiedente dalla graduatoria del successivo concorso per il decentramento disposto ai sensi della presente legge.

4. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande, propone al Consiglio la deliberazione di approvazione della graduatoria definita ai sensi dei successivi commi. Entro trenta giorni dalla data di esecutività del predetto provvedimento, la Giunta regionale delibera l'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche ai candidati risultati vincitori.

5. La Giunta regionale ha propria disposizione, per ciascun candidato, un punteggio massimo complessivo di centoventi punti, ripartiti secondo le seguenti modalità di valutazione:

a) minor fatturato della farmacia, rimborsato dal servizio sanitario nazionale, calcolato, sulla media degli ultimi cinque anni: massimo 50 punti;

b) minore distanza dall'ubicazione della farmacia più vicina, purché ricompresa nell'ambito territoriale, delimitato ai sensi del comma 1., dal quale operare il trasferimento: massimo 30 punti;

c) maggiore numero di anni di esercizio della farmacia nei locali in cui è gestita all'atto della domanda, purché siano trascorsi almeno dieci anni dal conseguimento della titolarità da parte del richiedente: massimo 30 punti;

d) titolarità della farmacia per la quale la Giunta regionale abbia rilasciato anteriormente alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda, autorizzazione all'esecuzione dello sfratto di cui all'art. 35 della legge 23 maggio 1950, n. 253: 10 punti.

6. La Giunta regionale, verificata per ogni candidato le singole posizioni in applicazione dei criteri di cui alle precedenti lettere a), b), c), assegna ai candidati che risultano in possesso dei maggiori requisiti i punteggi massimi rispettivamente previsti.

Agli altri candidati la Giunta regionale assegna, a scalare secondo l'ordine di graduatoria, tanti punti in meno rispetto al primo classificato quanti risultano dal quoziente della divisione del punteggio massimo attribuibile per il numero dei candidati il punteggio globale e formulata la graduatoria definitiva.

7. Ai fini della graduatoria ha diritto di preferenza assoluta, in base al punteggio assegnato, la farmacia comunale per la quale sia stata fatta domanda di trasferimento ai sensi dei precedenti commi e risulti più favorevolmente collocata tra le altre farmacie comunali per le quali sia stata pure fatta domanda di trasferimento.

8. Il diritto di preferenza opera limitatamente alla prima applicazione, per ciascun comune, delle disposizioni di cui al presente articolo e nel solo caso in cui sia stata approvata la delimitazione, ai sensi del comma 1., di almeno due nuove sedi farmaceutiche in relazione alle quali e alle altre sedi farmaceutiche, con esse confinanti e già dotate di farmacia, corrisponda un numero effettivo di residenti non inferiore al quorum previsto dalla vigente normativa.

9. L'apertura della farmacia nella nuova sede è disposta con provvedimento del Sindaco, ai sensi dell'art. 20, comma 3., della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 e successive modificazioni. L'autorizzazione fissa altresì il giorno dell'apertura, a decorrere dal quale cessa l'autorizzazione all'esercizio della farmacia nella precedente sede.

10. L'autorizzazione del Sindaco di cui al precedente comma è subordinata:

a) al rilascio del nulla-osta della Giunta regionale circa la funzionalità dell'ubicazione prescelta; il nulla-osta è rilasciato previa comunicazione alla Giunta stessa, entro sessanta giorni dalla notifica dell'assegnazione della nuova sede, della ubicazione dei locali dove sarà aperta la farmacia;

b) agli adempimenti di competenza del Servizio di igiene pubblica e del territorio dell'USL competente, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69, e successive modifiche. Il responsabile del predetto servizio, propone all'Organo di amministrazione dell'USL l'adozione di prescrizione, da attuarsi dall'assegnatario entro il termine massimo di due mesi, per rendere idonei i locali prescelti;

c) al favorevole esito della ispezione, ai sensi dell'art. 111 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, da parte della commissione di vigilanza di cui all'art. 24 della legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69 e successive modificazioni.

11. La Giunta regionale promuove il coordinato svolgimento degli adempimenti di cui al precedente comma e dispone la decadenza dell'assegnazione, con facoltà di utilizzo della graduatoria deliberata dal Consiglio regionale per il subentro di un nuovo candidato, nei casi di inosservanza dei termini di cui alle lettere a) e b) del precedente comma.

12. Esaurite le procedure di trasferimento di cui al presente articolo, il Consiglio regionale, in sede di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie per l'intero ambito provinciale, assume le conseguenti determinazioni.

Art. 2.

Abrogazione

1. I commi da 1. a 8. dell'art. 8 della legge regionale 27 ottobre 1989 n. 69 e successive modificazioni, sono abrogati.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, 11 dicembre 1992

CHITI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale l'11 novembre 1992 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il 5 dicembre 1992.

93R0043

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Trento

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 22 ottobre 1992, n. 15-68/Leg.

Approvazione regolamento di attuazione della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27 concernente la: «Utilizzazione degli edifici scolastici, delle loro attrezzature e spazi verdi, da parte delle comunità per le loro attività culturali, sociali, civili e di tempo libero».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto-Adige n. 50 del 9 dicembre 1992)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, artt. 53 e 54, n. 1;

Vista la legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27;

Vista la deliberazione del Consiglio scolastico provinciale 5 marzo 1981, n. 1;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 12613 di data 21 settembre 1992;

Decreta:

1. Di approvare il Regolamento di attuazione della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27 concernente la «utilizzazione degli edifici scolastici, delle loro attrezzature e spazi verdi, da parte delle comunità per le loro attività culturali, sociali, civili e di tempo libero», secondo il testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, 22 ottobre 1992

BAZZANELLA

Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 1992
Registro n. 63, foglio n. 165 - Canu

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo:

a) l'utilizzo delle strutture scolastiche, ivi comprese le eventuali attrezzature, di proprietà provinciale non destinate ad attività sportive, compresi i cortili e gli spazi liberi pertinenti;

b) l'utilizzo di palestre ed impianti ad uso scolastico, ivi comprese le attrezzature sportive, di proprietà provinciale, da parte di terzi che vi realizzano attività extrascolastiche di educazione fisica e sportive.

Art. 2.

Criteri generali per la concessione d'uso delle strutture

1. La concessione in uso a terzi delle strutture di cui all'articolo 1 è subordinata:

a) al prioritario uso per attività scolastiche negli orari stabiliti a tal fine dai competenti organi della scuola;

b) all'assunzione da parte del concessionario di ogni responsabilità civile e patrimoniale in ordine alle persone ed alle cose per tutto il periodo di utilizzo delle strutture;

c) all'eventuale conseguente versamento, da parte dei concessionari e salvi i casi di esenzione, di un rimborso spese secondo quanto stabilito negli articoli 9 e 12 del presente regolamento;

d) all'utilizzo delle strutture per attività compatibili con la loro destinazione d'uso.

2. Nel caso di più richieste d'uso contemporaneo delle medesime strutture, la concessione è rilasciata con priorità ai richiedenti che, nell'ordine, svolgono attività;

a) senza fini di lucro;

b) per giovani in età scolare dai 6 ai 18 anni;

c) per il maggior numero di partecipanti in relazione alla capienza delle strutture.

Art. 3.

Termini e modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande per l'utilizzo delle strutture di cui all'articolo 1 sono presentate contemporaneamente sia al Servizio istruzione e assistenza scolastica della Provincia autonoma di Trento, sia alle istituzioni scolastiche interessate entro il termine perentorio del 31 luglio di ogni anno per le richieste di uso annuale e di norma, almeno quindici giorni prima dell'utilizzo per le domande relative ad attività occasionali e non diversamente programmabili.

2. Nelle domande, a pena di inammissibilità, sono precisati:

a) denominazione, ragione sociale, sede, domicilio e recapito, nonché nominativo del legale rappresentante ovvero del responsabile del soggetto richiedente;

b) indicazione delle strutture e delle attrezzature ovvero delle sole strutture o delle sole attrezzature richieste in uso, nonché di eventuali strutture richieste in alternativa;

c) descrizione delle attività programmate nelle strutture richieste in uso;

d) indicazione dei giorni e della durata oraria d'uso delle strutture richieste ed indicazione, altresì delle fasce d'orario desiderate;

e) dichiarazione delle condizioni di onerosità o di gratuità per i partecipanti alle attività organizzate e per l'eventuale pubblico spettatore.

3. Nelle domande, inoltre, il soggetto richiedente dichiara formalmente di assumere ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che, in conseguenza dell'uso concesso, possono derivare a persone o cose, esonerando l'istituzione scolastica e la Provincia autonoma di Trento da ogni e qualsiasi responsabilità civile e patrimoniale.

Art. 4.

Parere dei consigli di istituto

1. Spetta ai consigli di istituto delle istituzioni scolastiche assegnatarie delle strutture esprimere parere sulle richieste d'uso avanzate da terzi.

2. Il parere in ordine alle richieste d'uso annuale deve essere espresso e comunicato per iscritto al Servizio istruzione e assistenza scolastica entro il 30 settembre di ogni anno, termine perentorio, decorso il quale il parere si ha per dato.

3. Nel caso di richieste d'uso occasionale, il parere deve essere espresso e comunicato per iscritto al Servizio istruzione e assistenza scolastica entro sette giorni dal ricevimento della domanda, decorso il quale termine il parere si ha per dato.

4. I consigli di istituto possono proporre la revoca della concessione d'uso delle strutture per documentate gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge, al presente regolamento o alle indicazioni precisate nell'atto di autorizzazione all'uso.

Art. 5.

Rilascio delle autorizzazioni d'uso

1. Il Servizio istruzione e assistenza scolastica, acquisito il parere dei consigli di istituto, nonché eventuali ulteriori elementi informativi dei soggetti richiedenti e verificata la concedibilità in uso delle strutture richieste, rilascia le relative autorizzazioni d'uso. Il rilascio dell'autorizzazione pone in capo al concessionario ogni responsabilità in ordine alle persone ed alle cose durante l'utilizzazione delle strutture ad uso scolastico e l'obbligo del versamento del rimborso spese salvi i casi di gratuità.

2. L'autorizzazione, per le richieste d'uso annuale, è rilasciata entro il 15 ottobre di ogni anno.

3. L'autorizzazione indica gli spazi concessi e determina gli orari di utilizzo dei medesimi con riferimento alla loro destinazione d'uso ed al tipo di attività ivi svolta.

4. L'autorizzazione può essere condizionata, in relazione a particolari situazioni logistiche od organizzative, al rispetto di speciali indicazioni d'uso. In ogni caso il rilascio di autorizzazione obbliga il concessionario:

a) all'utilizzo delle sole strutture o dei soli spazi espressamente concessi;

b) all'uso corretto delle attrezzature in dotazione secondo la loro destinazione funzionale;

c) alla segnalazione immediata al personale di vigilanza di eventuali danni riscontrati o prodotti e di ogni impedimento o disfunzione di strutture, impianti ed attrezzature che possono causare pericolo o disagio;

d) al rigoroso rispetto degli orari fissati per l'uso delle strutture e dei locali accessori;

e) alla comunicazione al Servizio istruzione e assistenza scolastica almeno 24 ore prima e ogni qual volta si verifichi, del previsto mancato utilizzo della struttura;

f) nel caso di attività sportive, alla sottoscrizione, da parte del responsabile delle stesse, del registro delle presenze.

5. Non sono concedibili in uso le strutture e le attrezzature di proprietà provinciale adibite ad attività direttive ed amministrative delle istituzioni scolastiche.

Art. 6.

Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Il mancato versamento, ove previsto, del rimborso spese con le modalità e nei tempi stabiliti dalla Giunta provinciale comporta la decadenza di diritto dall'autorizzazione.

2. L'eventuale revoca dell'autorizzazione è disposta dal Servizio istruzione e assistenza scolastica, anche su proposta dei consigli d'istituto, previa diffida al concessionario — trasmessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso il recapito indicato nella domanda — a cessare immediatamente dai comportamenti in violazione di norme di legge, del presente regolamento o delle indicazioni d'uso impartite.

3. La decadenza o la revoca dell'autorizzazione non esonera il concessionario dalla responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni occorsi a persone o cose.

4. I concessionari che non provvedono al risarcimento dei danni prodotti alle strutture ed ai relativi arredi ed attrezzature mediante il versamento dell'importo secondo quanto stabilito dall'articolo 7 comma 4 cessano immediatamente dal diritto di utilizzo di qualsiasi struttura concessa o concedibile in uso ai sensi del presente regolamento.

Art. 7.

Vigilanza sull'uso delle strutture

1. Il servizio di vigilanza e di custodia è demandato al personale provinciale ausiliario, il quale, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 27, è tenuto a prestare servizio secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di personale.

2. Il personale provinciale ausiliario addetto alla vigilanza ed alla custodia delle strutture scolastiche provvede, secondo le direttive del preside:

a) all'apertura delle strutture concesse in uso negli orari d'utilizzo previsti ed alla chiusura delle stesse, previa verifica dello stato degli impianti, degli arredi e delle attrezzature al termine delle attività;

b) al controllo del rispetto degli orari d'uso fissati e del corretto uso delle strutture e delle attrezzature;

c) al ricevimento di ogni segnalazione da parte dei concessionari in ordine allo stato ed al funzionamento delle strutture e dei relativi arredi e attrezzature;

d) alla immediata comunicazione al preside delle segnalazioni ricevute, nonché di ogni comportamento difforme dalle norme d'uso e di ogni danno o disfunzione riscontrati nelle strutture o nei relativi arredi e attrezzature.

3. Spetta al preside segnalare per iscritto al servizio istruzione e assistenza scolastica ogni danno o disfunzione riscontrati nelle strutture, negli impianti delle stesse o nei relativi arredi e attrezzature imputabili all'uso da parte dei concessionari.

4. Spetta al Servizio istruzione e assistenza scolastica contestare ai concessionari i danni patrimoniali non dovuti a normale usura, prodotti dai medesimi. Nella contestazione è quantificato l'ammontare dell'importo dovuto per risarcimento nonché il termine entro cui prestare eventuali controdeduzioni, decorso il quale, se necessario, il Servizio stabilisce il termine per il pagamento. Il mancato pagamento entro il predetto termine, fatta salva ogni altra azione in diversa sede, comporta la sospensione immediata della concessione in atto, secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 4.

Capo II

NORME PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE
NON SPORTIVE

Art. 8.

Modalità d'uso delle strutture non sportive

1. È fatto divieto di introdurre nelle strutture e negli spazi scolastici di cui all'articolo 1, lettera a) attrezzature incompatibili con la destinazione d'uso degli stessi o comunque estranei all'attività per cui è concesso l'uso. Nei locali chiusi è fatto altresì divieto di fumare e di introdurre o somministrare alimenti, ad eccezione di bevande non alcoliche in contenitori infrangibili.

2. I consigli di istituto possono determinare, ai fini della loro migliore conservazione e funzionalità, specifiche modalità di utilizzo delle attrezzature di proprietà provinciale richieste in uso, di cui siano dotati i laboratori e le aule speciali.

Art. 9.

Rimborso delle spese per l'utilizzo delle strutture non sportive

1. I richiedenti l'utilizzo delle strutture di cui all'articolo 1, lettera a) si impegnano, all'atto della domanda di concessione in uso, al versamento dei rimborsi delle spese per illuminazione, riscaldamento, pulizia, vigilanza e custodia con le modalità e nelle misure forfetarie stabilite dalla Giunta provinciale, fatti salvi i casi di esenzione di cui al comma 5.

2. La Giunta provinciale determina ogni anno entro il 31 luglio le misure forfetarie orarie di rimborso entro i limiti minimi e massimi stabiliti nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento, in relazione al tipo di strutture concesse in uso (spazi aperti, locali e sale con più di cento posti a sedere) e al tipo di attività programmata (attività concorsuali-formativo-culturali o altre attività).

3. Le misure forfetarie orarie di rimborso determinate entro i limiti stabiliti dal presente regolamento possono essere altresì differenziate dalla giunta provinciale in relazione alle diverse qualifiche dei soggetti richiedenti, in relazione all'eventuale concessione in uso, contestualmente alle strutture, di attrezzature didattiche, nonché alla presenza di pubblico pagante.

4. Nel calcolo delle ore di utilizzo le frazioni di ore superiori ai 30 minuti sono arrotondate all'intero per eccesso; quelle inferiori o uguali ai 30 minuti sono arrotondate per difetto.

5. La concessione in uso delle strutture scolastiche di cui al presente articolo è gratuita nel caso di svolgimento di corsi di formazione e aggiornamento del personale insegnante statale e del personale dipendente provinciale nonché per l'effettuazione di attività concorsuali da parte dei Servizi provinciali, della Sovrintendenza scolastica e dell'I.P.R.A.S.E.

Capo III

NORME PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE SPORTIVE

Art. 10.

Classificazione delle strutture sportive

1. Il servizio istruzione e assistenza scolastica della Provincia autonoma di Trento redige ed aggiorna l'elenco delle strutture sportive di cui all'articolo 1, lettera b), classificandole secondo le categorie di seguito indicate:

a) I categoria: palestre con superficie superiore a metri quadri 400;

b) II categoria: palestre con superficie compresa fra metri quadri 200 e metri quadri 400;

c) III categoria: tutte le palestre con superficie inferiore a metri quadri 200 nonché ogni altra struttura sportiva.

2. Chiunque può prendere visione dell'elenco delle strutture presso il Servizio istruzione e assistenza scolastica della Provincia autonoma di Trento.

Art. 11.

Modalità d'uso delle strutture sportive

1. Salvo casi eccezionali, l'utilizzo delle strutture di cui all'articolo 1 lettera b) è riservato allo svolgimento di attività sportive purché siano conformi alle specifiche destinazioni d'uso delle strutture stesse.

2. L'accesso alle strutture sportive ad uso scolastico è consentito alle sole persone che indossino calzature con le suole in gomma idonee per svolgere attività ginnico-sportive e da calzare nei locali spogliatoio.

3. È fatto divieto di introdurre nelle strutture sportive attrezzi incompatibili con la loro destinazione d'uso o il cui utilizzo possa arrecare danni agli impianti. È fatto altresì divieto di fumare nelle strutture sportive e di introdurre o somministrare alimenti, ad eccezione di bevande non alcoliche in contenitori infrangibili.

4. I consigli di istituto possono determinare, al fine della loro migliore conservazione e funzionalità, specifiche modalità di utilizzo delle attrezzature di proprietà provinciale richieste in uso di cui siano dotate le sale ginniche.

5. I periodi di uso per attività di insegnamento e per attività sportive della scuola, durante i quali le strutture sportive non sono concedibili in uso a terzi, sono determinati dai competenti organi della scuola. In relazione alle esigenze di utilizzo delle strutture ai fini scolastici inoltre l'orario di uso delle medesime da parte di terzi non può eccedere, di norma, le ore 22.30.

Art. 12.

Rimborso delle spese per l'utilizzo delle strutture sportive

1. I richiedenti l'utilizzo delle strutture, di cui all'articolo 1 lettera b), si impegnano, all'atto della domanda di concessione d'uso, al versamento dei rimborsi delle spese per illuminazione, riscaldamento, pulizia, vigilanza e custodia con le modalità e nelle misure forfetarie stabilite dalla Giunta provinciale.

2. La Giunta provinciale determina ogni anno entro il 31 luglio le misure forfetarie orarie di rimborso entro i limiti minimi e massimi stabiliti nell'allegata tabella B che costituisce parte integrante del presente regolamento, in relazione alla categoria delle strutture ai sensi dell'articolo 10 ed al tipo di attività sportiva programmata (allenamento e preparazione atletica o manifestazioni agonistiche).

3. Le misure forfetarie orarie di rimborso determinate entro i limiti stabiliti dal presente regolamento possono essere altresì differenziate dalla Giunta provinciale in relazione alle diverse qualifiche dei soggetti richiedenti nonché alla presenza di pubblico pagante.

4. Nel calcolo delle ore di utilizzo le frazioni di ore superiori ai 30 minuti sono arrotondate all'intero per eccesso; quelle inferiori o uguali ai 30 minuti sono arrotondate per difetto.

Capo IV

NORMA TRANSITORIA

Art. 13.

Norma transitoria

1. La Giunta provinciale è autorizzata in sede di prima applicazione del presente regolamento a derogare dai termini dallo stesso fissati.

(Omissis).

92R1059

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Horió, 21
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lida Cornacchia
Via Galliei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOSTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 89
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI** (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO** (Catanzaro)
Rivenditori generi Monopoli
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI** (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Napoli, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONNE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI** (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 283
- ◇ **FORIO D'ISCHIA** (Napoli)
Libreria MATTEA
Via S. Maria
- ◇ **NOCERA INFERIORE** (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA** (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalenti S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. del MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA - S.c. a r.l.
Via Farini, 1/M
- ◇ **RIMINI** (Forlì)
Cartoleria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XII Luglio, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

TRIESTE

- ◇ **LIBRIA ITALO SVEVO**
Corso Italia, 8/F
- ◇ **LIBRIA TERGESTI S.a.s.**
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Prachulso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA** (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Libreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO** (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SQUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA** (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI** (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA** (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DULIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrere

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE** (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Carroli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria Internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via del Calmi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
- ◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ **LIBRIA PROPERI**
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione, 1
- ◇ **LIBRIA TOMASSETTI**
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPORASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **LESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- ◇ **LIBRIA BOFFI**
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA** (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA** (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCI
Corso Amedeo, 29/27
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA** (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **CORATO** (Bari)
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILLELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro, 28
- ◇ **MANFREDONIA** (Foggia)
IL PAPIRO - Rivenditori giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGERHO** (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DISS
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Riconverso, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

CATANIA

- ◇ **ENRICO ARLIA**
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
- ◇ **LIBRIA GARGIULO**
Via F. Riso, 56/58
- ◇ **LIBRIA LA PAGLIA**
Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **PAVANELLO** (Agrigento)
Cartolibreria MILOTTI ANTONINO
Via Roma, 80
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
- ◇ **LIBRIA FLACCOVIO LICAF**
Piazza Don Bosco, 3
- ◇ **LIBRIA FLACCOVIO S.F.**
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCHI
Via de' Martelli, 22 R
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 29/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Corso S. Padino, 45/47
- ◇ **LIBRIA PROF. LE SASTANTE**
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALERINI
Via del Milite, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macellai, 37
- ◇ **LIBRIA TICCI**
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11
- ◇ **UMBRIA**
Libreria FOUGLIO (Perugia)
Piazza U. Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmagliore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
- ◇ **LIBRIA GIURDICA**
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Millani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L. 345.000		- annuale	L. 63.000	
- semestrale	L. 188.000		- semestrale	L. 44.000	
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L. 63.000		- annuale	L. 193.000	
- semestrale	L. 44.000		- semestrale	L. 105.000	
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L. 193.000		- annuale	L. 684.000	
- semestrale	L. 105.000		- semestrale	L. 366.000	

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 98.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine caduna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 325.000
Abbonamento semestrale	L. 198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 1 2 0 9 3 *

L. 2.600